IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo X - Ottobre 1933

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

[« A. A. S. », XXV, 1° settembre 1933, n. 13].

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Constituzioni Apostoliche.

I.

Ad Christi regnum. — *Dismembrazione delle diocesi di Jaro e Cebù, ed erezione della nuova diocesi di Bacolod, nelle Filippine* (13 luglio 1933). — 1) Dalla diocesi di Giaro si stacca l'isola *Negros* con le isolette adiacenti ad oriente; dalla diocesi di Cebù l'isola *Siquiior;* 2) se ne forma ed erige la diocesi di Bacolod; 3) con sede nella città omonima; 4) elevando a Cattedrale la chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, che rimane parrocchiale; 5) la nuova diocesi è constituita suffraganea di Manila; 6) riservato alla S. A. ogni cambiamento di circoscrizione; 7) ordinato che intanto al posto dei canonici, sieno i consultori di cui al canone 423 s.; 8) che quanto prima si faccia il seminario; 9) che quanto prima i documenti relativi dalla Curia di Giaro siano passati a quella di Bacolod; 10) e che la mensa venga constituita con gli emolumenti e le offerte dei fedeli della Curia provenienti dai fedeli della nuova diocesi; ma che quanto prima si constituisca la dote con beni fruttiferi. Si affida l'esecuzione a S. E. Mons. Guglielmo Piani, delegato apostolico delle Filippine.

II.

Ad maius religionis. — *Dismembrata la diocesi di Zamboanga si erige la diocesi di Cagayan* (20 gennaio 1933). — 1) La diocesi di Zamboanga, nelle Filippine, divisa, ad essa rimane la parte sud-ovest, e 2) nella parte nord viene eretta la diocesi di Cagayan (*Cagayana*); 3) con le provincie civili di *Suriago, Agusa, Misamis* orientale ed occidentale, *Bukidnon* e *Lanao* meridionale; 4) la sede è stabilita a *Cagayan;* 5) a cattedrale è eretta la chiesa parrocchiale di S. Agostino; 6) la nuova diocesi è suffraganea di Manila; 7) per il resto tutto si dispone come sopra, *mutatis mutandis.*

Lettere Apostoliche.

I.

Crucifixi Domini Nostri.— *La venerabile Serva di Dio Gemma Galgani, vergine secolare lucchese, è dichiarata Beata* (14 maggio 1933). — La devozione alla Passione di G. C., antica quanto la Chiesa, ha elevato ai dì nostri la vergine lucchese, che nella breve vita ci lasciò nobile esempio dell'amore a Gesù anche nelle tribolazioni. Nata a Camigliano in diocesi di Lucca, ai 12 marzo 1878, da Enrico e Aurelia Landi, benestanti, e battezzata il dì seguente, Gemma fin dalla tenera età si serbò innocente e schiva da puerilità; e mostrò precocemente grande amore al Divin Crocifisso e trasporto a meditarne la Passione. Ricevette in patria a 7 anni la cresima, a 9 la prima comunione con edificante pietà. Educanda presso le Suore di S. Zita, delle Oblate dello Spirito Santo, vi primeggiò, fino all'età di 15 anni, per profitto e pietà; avidissima della parola di Dio, pregò la maestra a spiegarle per premio, quando se lo fosse meritato, la passione di Gesù; e spesso maestra ed alunna si commoveano fino alle lagrime. Malatasi gravemente tornò a casa, dandosi tutta alle occupazioni domestiche e alla pietà: nel 1896 sostenne con grande pazienza una grave malattia, e si può dir tutta la sua vita un corso di dolori.

Varie disgrazie si abbatterono su quella famiglia e la ridussero alla povertà; muore il padre; Gemma è ospitata a Camaiore da una zia, ma per evitar l'occasione di matrimonio tornò allo squallore della sua casa, pur essendo malata. A 20 anni condotta da grave malattia in fin di vita gioiva anelando allo Sposo; ma mirabilmente guarita, torna alle sue occupazioni, sempre tormentata da dolori, come giglio tra le spine, accettandoli volontieri per meglio avvicinarsi allo Sposo e per i poveri peccatori. Accolta negli ultimi anni come una figlia dai signori Giannini di Lucca, vi continuò e vi accentuò la sua vita di perfezione, alternando la casa con la chiesa; s'alzava prestissimo per poter partecipare a due Messe ed alla S. Eucaristia, poi eccola alle faccende domestiche; tutta soavità con tutti, schiva dal parlar di sé; onde era di esempio edificante, e molti venivano da lei per consigli e per preghiere. Arse allora dal desiderio di farsi suora passionista; ma per varie difficoltà non vi poté mai entrare e fu costretta a viver nel secolo, mirabile esempio di mortificazione, di povertà volontaria, di dolcezza, di umiltà, di purezza, di ubbidienza, di carità perfetta: onde passato appena il XXV anno di età, volava allo Sposo Divino. La salma rivestita, secondo il suo desiderio, a lutto, fu composta nel cimitero in apposita tomba; e diffondendosi sempre più la fama di santità, s'iniziò presto il processo ordinario a Lucca; e il 28 aprile 1920 con decreto di Benedetto Pp. XV fu introdotta a Roma la causa; il 29 novembre 1931 il Regnante Pontefice Pio XI dichiarava il grado eroico delle virtù, e dopo la congregazione generale del 31 gennaio 1933, sanciti i due miracoli il 5 febbraio, il 19 dello stesso mese, domenica di Settuagesima, decretato il *tuto*, la decorava del titolo di Beata con la presente Constituzione, datata ai 15 marzo 1933-XII.

II.

Horti conclusi, — *Beatificazione della venerabile Serva di Dio Catarina Labouré delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli* (28 maggio 1933). — Una delle violette odorose del giardino della Chiesa fu Catarina Labouré. Nata il 2 maggio 1806 a Fain-les-Montier nel Digione, a nove anni orfana della madre si affidò come figlia alla Madre di Dio. Stette due anni presso una zia, poi tornata a casa sua si prodigò alle faccende domestiche ed alla pietà, specialmente dopo la prima comunione che fece a 12 anni. Non potendo subito, attese il XXV anno per entrare tra le Figlie della Carità. A lei come si narra, ancor giovinetta, apparve l'Immacolata affidandole la devozione della medaglia [detta miracolosa]. Nella vita religiosa fu esempio di umiltà, di carità, di zelo, di purezza, di ubbidienza, di pietà, fino all'ultimo giorno di dicembre 1876, quando chiuse la sua vita *nascosta in Cristo* con una morte preziosa. Crescendo la fama di santità, dopo i processi ordinari di Parigi, Pio X segnò la commissione per la causa il 12 dicembre 1907; Pio XI, felicemente regnante, decretò il grado eroico di virtù (19 luglio 1931), sancì i due miracoli (13 febbraio 1933) e il *tuto* nella seconda domenica di Quaresima (12 marzo 1933) e finalmente gli onori della *Beatificazione* con la presente Constituzione, in data 28 maggio 1933-XII.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

Dioecesis N. - Coemeteriorum Paroecialium - Die 11 Julii 1931.

Species facti. — In quadam civitate dioecesis N..., abhinc pluribus annis, impensis paroeciae A... coemeterium conditum fuit, fidelibus catholicis totius civitatis sepeliendis. Idipsum, anno 1912, pecunia, magna ex parte, ab ea eiusque paroecia filiali collata, amplificatum est. At crescente in dies civium numero, eorum necessitatibus impar factum est; quapropter, anno 1929, parochi dictae civitatis, conlatis inter se consiliis, alterum coemeterium in eadem civitate condi statuerunt, vetusque coemeterium paroeciae A... eiusque filiali tradi iusserunt.

Rem confirmavit Ordinarius qui tamen, decreto diei 27 Decembris 1929, praescripsit ut in veteri hoc coemeterio sepelirentur fideles tantummodo harum duarum paroeciarum, vetito ne in posterum huius loculi vel sepulcra venderentur fidelibus ceterarum paroeciarum.

Contra hoc decretum parochus A... huic Sacrae Congregationi die 2 Augusti 1930 recurrit, conquestus quod eodem: 1) ius violetur quo unicuique sepulturam sibi eligere permissum est, ad normam canonis 1223 Codicis I. C., et cum proihibitio in casu maiorem civium partem respiciat, ius ipsum universae civitati ablatum fuisse ait;

2) grave administratoribus veteris coemeterii affertur detrimentum, qui ingentes sumptus pro eiusdem aedificatione impenderunt, et quotidie, eiusdem servandi causa, impendunt; 3) nulli consulitur urgenti necessitati, cum locus in vetere coemeterio ad fidelium corpora humanda per 25 adhuc annos satis sit.

Curia diocesana, contra, aequum censet decretum, et quia Societas, ad novum coemeterium condendum nuper constituta, non semel pecunia administratoribus veteris coemeterii adiumento fuit; et quia nullum ius eligendae sepulturae fidelibus tollitur vel limitatur, cum decretum potissimum in hoc intendat ut unaquaeque paroecia suum habet coemeterium; et quia, rerum necessitate cogente, necesse omnino fuit novum in civitate, cuius incolae in praesens ad ducenta millia numerantur, parare coemeterium.

Cum de hac necessitate nulla sit quaestio, tota controversia haec est, num memorato decreto diei 27 Decembris 1929 ius fidelium sibi eligendi sepulturam ubi maluerint, Curia violaverit vel limitaverit.

Ad ius quod attinet. — In canone 1223, § 1, Codicis I. C. praescribitur: « Omnibus licet, nisi expresse iure prohibeantur, eligere ecclesiam sui funeris aut coemeterium sepulturae ». Quam libertatem adeo integram omnibus fidelibus servari voluit Codex, ut et uxorem et filios puberes a maritali vel a patria potestate in sepultura eligenda immunes prorsus fecerit (can. 1223, § 2); atque religiosis clericisque saecularibus districte prohibuit ne quem inducant ad sepulturam in ipsorum coemeteriis eligendam, factamque sub eorum impulsu electionem nullam declaravit (can. 1227). Quae Codicis praescriptio, quod uxores et filiosfamilias spectat, et in vetere iure canonico vigebat, ut est in cap. 1, 3, 6, 8, 10 X *de sepult*; et in cap. 1, 2, *de sepult.* 12, in Sexto, etc.

At his iuris principiis non videtur contradicere memoratum Curiae decretum, cuius finis praecipuus fuit statuere quinam sit locus communis sepulturae fidelium uniuscuiusque paroeciae in memorata urbe, quin exinde ius sepulturae electivae, singulis fidelibus permissae, ullo modo coerceretur. Id aperte patet ex litteris eiusdem Ordinarii, die 29 Octobris 1930 ad hanc S. Congregationem missis, in quibus haec leguntur: « Il decreto fu dato semplicemente per stabilire un piano di sistemazione dei cimiteri parrocchiali nella città, per cui alle due parrocchie reclamanti fu assegnato il vecchio cimitero e le rimanenti parrocchie, *salvo il diritto individuale di scelta del luogo di sepoltura,* furono invitate a concorrere alle spese del nuovo cimitero, reso necessario per salvaguardare nell'avvenire gli interessi dei cattolici e delle loro chiese nella stessa città ».

Iamvero nullum dubium est quominus Ordinarius disponere valeat locum sepulturae communis singularum paroeciarum, nec non prohibere ne fideles unius paroeciae in proprio alterius paroeciae cemeterio *ordinario* sepeliantur, excipe casum electae inibi sepulturae. Quod indubie eruitur ex praescripto canonis 1208, § 1, vi cuius Ordinarii est coemeteria paroecialia constituere, eademque moderari.

Resolutio. — His omnibus perpensis, in plenariis comitiis huius S. Congregationis, die 11 Julii 1931 habitis, propositum est hoc dubium solvendum:

An et quomodo recursus parochi A... diei 2 Augusti 1930 excipiendus sit, in casu.

Et Em.mi Patres responderunt:

Recursum esse reiiciendum, et ad mentem. Mens est ut, praeter sepulturam gentilitiam ad tramitem canonis 1229, salva fiat sepultura legitime electa ad normam canonis 1226, collati cum canone 1228 Codicis I. C.

Facta autem de his SS.mo D.no Nostro div. Prov. Pio Pp. XI relatione per subscriptum Secretarium huius Sacrae Congregationis in Audientia diei 15 Julii 1931, Sanctitas Sua datam resolutionem approbare et confirmare dignata est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Annotazione. — Noi non conosciamo il testo esatto del decreto vescovile: se esso veramente vietò « ne in posterum huius (del cemetero antico) loculi vel sepulcra venderentur fidelibus ceterarum paroeciarum », come il decreto della Sacra Congregazione riferisce nella fattispecie, ci pare che andasse ben oltre il puro provvedimento inteso semplicemente a stabilire « un piano di sistemazione dei cimiteri parrocchiali nella città, per cui alle due parrocchie reclamanti fu assegnato il vecchio cimitero e le rimanenti parrocchie, *salvo il diritto individuale di scelta del luogo di sepoltura*, furono inviate ecc... ». Pare a noi, se non andiamo errati, che quel divieto di comprar sepoltura fatto ai fedeli delle altre parrocchie non salvi il diritto individuale di scelta del luogo di sepoltura, o per lo meno non lo salvi a coloro che scegliendo la sepoltura avessero bisogno di comprarla. Ma il decreto vescovile, ci sembra, è andato oltre il diritto anche perché non si è limitato a disciplinare il diritto di sepoltura, ma s'è diretto contro il diritto stesso di proprietà, vietando ai *domini* di loculi nell'antico cimitero di disporne a loro talento, salvo il diritto naturale e il diritto positivo comune; ha reso in certo modo inalienabili i luoghi, e ha voluto inabilitare i fedeli delle altre parrocchie a comprare una cappella o una tomba nell'antico cimitero, anche solo, puta caso, per comporvi le ossa dei suoi cari già sepolti nello stesso cimitero ma in altro loculo: a questa conclusione porterebbe il divieto, come suona nella redazione che ci è nota. È chiara quindi la insostenibilità di siffatto divieto, come implicitamente si rileva dal documento in esame, nella parte di diritto.

È vero che il dubbio a cui la Sacra Congregazione risponde non tocca direttamente tale questione, che per noi, dal punto di vista dottrinale, è centrale, se cioè si dovesse sostenere tale divieto del Vescovo, contro il quale pare principalmente ricorresse il parroco interessato; quindi non sembra a prima vista come si sia potuto respingere il ricorso; ma chi legge la *mente* comprende che la facoltà di scegliersi la sepoltura porta con sé, è logico, la facoltà anche di comprarsi il sepolcro ove fosse necessario; e per questa parte in sostanza si viene a dire che il ricorso era fondato ed è stato anche ammesso, riaffermando quanto apertamente dispone il canone 1226 in combinazione col 1228, e quanto insegna unanime la dottrina.

Pertanto i due punti dottrinali confermati dall'odierna giurisprudenza sono questi:

a) l'Ordinario può definire quali parrocchie debbano servirsi di un determinato cemetero, in una città ove ve ne sia più d'uno;

b) l'Ordinario non può limitare la elezione del sepolcro concessa dal diritto comune, anche se essa importi l'acquisto della tomba.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica

(Officio delle indulgenze).

Si arricchisce di nuove indulgenze il pio esercizio delle XL ore.

Decretum. — Invecto feliciter sub initium saeculi XVI piissimo more Sacrae Eucharistiae e sublimi throno in triduum per XL circiter continuas horas publice adorandae, satis verbis significari nequit, quot et quanta ex tam praecellenti divini cultus exercitio caelestia charismata cuncto christiano populo obvenerint. Nec mirum: haud enim dubitandum erat, quin accedentes tam proxime ad fontes Salvatoris, salutares ex eis aquas superabundanter hausturi forent.

Haec animo penitus reputans, SS.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, adeo de culto erga augustissimum divini amoris Sacramentum praeclare meritus (ut plures in eumdem finem iam latae ordinationes luculenter testantur), et vehementissimo flagrans desiderio, ut hoc ipsum XL Horarum exercitium praecipue dirigatur ad iniurias huic almo Sacramento a perditis hominibus illatas, quantum fieri possit, reparandas, secum ipse adnexas a Decessoribus suis huic pientissimae praxi indulgentias augere et amplificare constituit. Idque nedum pro expositione XL Horarum proprie dicta, ad normam Clementinae ad rem datae Instructionis, sed etiam pro espositione, quam dicunt, *ad instar,* ad normam decreti *Augetur,* Sacrae Congregationis S. Officii sub die 22 Januarii 1914.

In huiusmodi indulgentiarum augmento eadem Sanctitas Sua id in primis prae oculis habuit, ut piorum visitantium numerus succrescat, qui tantae caritatis memores, Sacratissimo Cordi Iesu, tot peccatis vulnerato, exoptatum solamen praestent dignaeque satisfactionis officium exhibere studeant.

In exsecutionem igitur sui huius propositi idem SS.mus D.nus Noster, in audientia infra scripto Cardinali Maiori Poenitentiario die 16 Junii anni currentis impertita, confirmatis omnibus et singulis praecedentibus ad rem concessionibus cum relativis praescriptionibus, extensionibus et declarationibus huic Decreto non repugnantibus, impertitas antea indulgentias ita extendere atque augere dignatus est, ut qui, confessi ac sacra Synaxi refecti, in posterum divinam Eucharistiam publice adorationi, modo quo supra, sive in forma proprie dicta XL Horarum sive in forma (quam vocant) *ad instar,* solemniter expositam visitaverint ad normam Brevis Ap. *Litteris Nostris,* scilicet recitando quinque *Pater, Ave* et *Gloria* addita quoque unius *Pater, Ave* et *Gloria* ad mentem Summi Pontificis recitatione, consequi valeant: *Indulgentiam plenariam* semel in die, singulis expositionis diebus; qui autem saltem corde contrito eamdem visitationem peregerint: *Indulgentiam partialem quindecim annorum* toties quoties,

expositione durante, lucrari queant. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 24 Julii 1933.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto.

(*Continuazione*).

Can. 2196: *Qualitas delicti desumenda est ex objecto legis; quantitas vero dimetienda non solum ex diversa gravitate legis laesae, sed etiam ex majore minoreve imputabilitate aut damno illato.*

Segue la specificazione analitica de l'entità giuridica che è il delitto.

Qualitas delicti desumenda est ex objecto legis.

Qualitas equivale qui a *natura specie*; ed è ovvio che la natura *giuridica* dei varii delitti, ad es. omicidio, furto, ecc., sia specificata dagli stessi elementi che sono oggetto del divieto della legge penale. Nell'ordine sociale giuridico che tutela, la legge considera *i beni* il cui godimento assicura alla comunità, e poiché questi beni si distinguono differenziandosi reciprocamente (vita, proprietà ecc.), sono gli stessi che *radicalmente* specificano la singolare entità essenziale del delitto che li nega. Immediatamente però e *formalmente* è l'azione ad essi contraria che è l'oggetto proprio del magistero sociale del legislatore nella legge penale e il motivo della sanzione che la medesima porta con sé (can. 2118, § 1). Il titolo criminoso di un delitto è dato dalla stessa azione malvagia che ha voluto forse evitata il legislatore nell'interesse della comunità. È da tale azione che è leso lo *jus sociale* quale risulta dall'ordine giuridico costituito per la medesima. « De poenis in *singula delicta* » è inscritta la III parte di questo libro V, e basta trascorrere i canoni per vedere la varietà *qualitativa* dei delitti che colpisce la legge canonica penale.

Quantitas vero dimetienda non solum ex diversa gravitate legis lesae, sed etiam ex majore minoreve imputabilitate aut danno illato.

Il concetto di *quantità* è preso in senso assoluto e relativo: in entrambi viene qui considerato. Nel primo senso si ha il *peso* dell'entità ontologica del delitto; nel sencondo il *grado* del medesimo nel confronto di altri delitti.

È inoltre la *quantità* del delitto da distinguersi in quantità *oggettiva* e in quantità *soggettiva*: la prima è data dalla *gravità* intrinseca della legge violata, e dal *danno* portato, la seconda dalla maggiore o minore *imputabilità* morale che si può addebitare al delinquente.

In primo luogo adunque la *quantità* (oggettiva) del delitto è da misurarsi *ex diversa gravitate legis laesae*. La legge penale si contempera e proporziona all'importanza *generica* del bene di cui è privazione e negazione il delitto e alla conseguente violazione del diritto sociale costituito per la comunità (jus laesum). La misura è data da ciò che si verifica — nella maggior parte dei casi — in quanto cadono questi sotto la considerazione e l'apprezzamento giuridico-penale del legislatore. È detto *ex diversa gravitate*: per questo caso si considera dunque la quantità non solo assoluta ma anche relativa del delitto. Si fa cioè il raffronto (25) fra delitto e delitto perché risulti la diversità che intercede fra gravità e gravità dei medesimi.

Ma risulta la *quantità del delitto* — assoluta e relativa — anche dalla gravità della legge penale in quanto porta una *pena*. Lo dice la chiara dizione del canone 2218, § 1: « In poenis desumendis... attendi debent non modo *objectum* et *gravitas* legis ecc. ». L'importanza della legge porta con sé quella della pena: lo dice più esplicitamente ancora il decreto 16 maggio 1911, n. 9, della Sacra Congregazione dei Religiosi: « Gravitas delicti desumenda est non tantum a *gravitate legis violatae*, sed etiam a *gravitate poenae a lege sancitae* etc. ». Ben è vero che la stessa pena si può avere per delitti di *qualità* diversa, ad es., la scomunica *Sed. Ap. simpl. res.* a chi cerca lucro dalle indulgenze (can. 2327), a chi appartiene alla Massoneria (can. 2335); resta sempre la *ratio judicandi* della quantità del delitto confrontandolo con la sua stessa *qualità*; della diversità che lo contraddistingue dagli altri, considerando nel di lui confronto quelli che riportano maggiore pena o minore. Con gli stessi delitti che sono colpiti dalla medesima pena, la quantità relativa può risultare almeno dal vario apprezzamento che di essi fa o la pubblica opinione nella sua sensibilità e coscienza giuridica, o il legislatore laico, e quello che ne fa il legislatore ecclesiastico. Ma possono sotto questo riguardo essere considerate ancora ragioni di interesse, disagio, proclività a commettere quel dato fatto da parte di chi lo commette in causa di un errore comune e di altre circostanze; per le quali ragioni può, per il legislatore ecclesiastico, essere giustificata una pena gravissima anche per un delitto che *qualitativamente* non può stare al confronto, perché al disotto, con altro che di fronte al diritto naturale e alla legge civile merita più gravi sanzioni (can. 2218, § 1).

In secondo luogo la *quantità* (soggettiva) del delitto è da misurarsi *ex majore minoreve imputabilitate*.

Notammo già che si tratta non di imputabilità *politica*, ma di imputabilità ai sensi del precedente canone 2195, § 1, e del 2199 e segg., cioè di *imputabilità morale* (26).

È evidente che si danno diversi *gradi* di imputabilità a seconda della maggiore o minore conoscenza della legge, del maggiore o minor dominio che alcuno esercita su sé stesso, delle circostanze che aggravano o diminuiscano la responsabilità morale si misura il più o il meno nella *quantità* del delitto. Il citato decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi analogamente ag-

(25) c. II, D. XXXII; c. 47, D. L.

(26) C. 46, X, *De Simonia*, V. 3.

giunge: «*et a gravitate doli*». È da notare fin da ora, che parlando di conoscenza della legge, s'intende conoscenza *di fatto* (psicologica) perché *praesumptione juris* non si dà ignoranza della legge, giusta il principio «nemini licet ignorare jus»; ma perché qui si tratta di *semplice presunzione,* si dà la prova in contrario ed è questo il caso prospettato nella imputabilità maggiore o minore, di cui al presente (vedi il can. 2202 e il *Cod. Pen. It.,* art. 44).

In terzo luogo la *quantità* (oggettiva) del delitto si misura dal *damno illato.* Evitare il *danno* inferto alla Società dal delinquente vedemmo essere il supremo intento del legislatore nella legge penale. Per questo egli porta la spada. E il fine è raggiunto sia in quanto la legge è magistero di morale, sia in quanto porta pena. Ora il *danno* si commisura nel pensiero del legislatore *a*) dall'importanza del *bene* negato dal delitto alla comunità, *b*) dall'essere il danno prodotto più o meno riparabile, *c*) dalla capacità o intrinseca o estrinseca che l'azione delittuosa ha di riprodursi nel costume della comunità stessa (27). Per quest'ultimo caso il citato canone 2218, § 1, pone lo *scandalo* fra i criteri da tener presenti nel decretare la proporzione della pena al delitto.

Il *danno* poi si considera in tutta la sua efficienza: danno *morale,* danno *materiale.* Lo dice il citato decreto S. C. de Relig.: «Gravitas delicti desumenda etc... et a gravitate damni sive *moralis* sive *materialis* communitati illati» (28).

Dicemmo che il *danno* così si commisura nel pensiero del legislatore, che decreta al delinquente la sanzione proporzionata con la legge penale; ma parlando di *quantità concreta* del delitto — *in individuo* — non deve prendersi questo solo «*come media di quel che può avvenire*» giusta il concetto che il legislatore stesso se ne può fare; ma come *realtà* tristamente *viva* (vedi al Tit. III, i canoni 2212, 2213 *de conatu delicti*). Così come il *dolo,* il *danno* ancora, nella valutazione *concreta* del delitto commesso (criminis patrati) debbono essere presi *come sono avvenuti,* tenuto conto di tutti gli elementi analoghi anche per le *aggravanti* (can. 2207), giusta il disposto del canone 2219, § 1, che lascia, in fine, al criterio del giudicante anche di aggiungere al già descritto... «*aliaque similia*». La legge che è primo elemento per giudicare della quantità del delitto, ha la sua realtà ne le tavole che la portano, il dolo e il danno nella realtà della vita (29). (*Cod. pen. it.,* art. 42-43-44-45).

Canone 2197. *Delictum est*:

1° Publicum, *si jam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur in adiunctis ut prudenter judicari possit et debeat facile divulgatum iri;*

2° Notorium notorietate juris, *post sententiam judicis competentis quae in rem judicatam transierit aut post confessionem delinquentis in judicio factam ad normam can. 1750;*

(27) Carmignani-Carrara, l.l. c.c.

(28) Cocchi, *Comm. in Cod.* V. 2, Taurini Marietti, 1925; Marchetti, 29.

(29) La distinzione della *qualità, quantità e grado* dei delitti è notissima e antica in criminalogia.

3° NOTORIUM NOTORIETATE FACTI, *si publice notum sit et in talibus adiunctis commissum ut nulla tergiversatione celari nulloque juris suffragio excusari possit;*

4° OCCULTUM, *quod non est publicum;* OCCULTUM MATERIALITER *si lateat delictum ipsum; occultum formaliter, si ejusdem imputabilitas.*

Supposta l'*esteriorità* del delitto consumato, si considera il rapporto che possa avere con la conoscenza altrui: naturale e giuridico rapporto e rapporto giuridico-giudiziale.

Delictum est: publicum. Questa prima qualifica abbraccia come supremo *genere* ogni delitto che non sia occulto e si applica a qualunque delitto:

si jam divulgatum est — il che non importa lo sappiano tutti nella città o villaggio ma lo sappia la maggior parte: pubblicità attuale;

aut talibus contigit aut versatur in adiunctis ut prudenter judicari possit et debeat facile divulgatum iri — la qual cosa più che probabile è sicura quando sia giunta o siasi avuta nella flagranza o poi la notizia del fatto, da persone o facili a propalarla, ad esempio fanciulli o donne o interessate a far questo, ad es. nemici, avversari, congiunti, ad es. della vittima, anche se queste persone sono poche di numero: pubblicità virtuale.

Succede una prima specie:

2° *Notorium notorietate juris.* L'esercizio del potere giudiziario rende ad un delitto la massima pubblicità: viene chiamata *notorietà di diritto.* Nel foro canonico, a' sensi del presente canone, tale *notorietà* risulta:

post sententiam judicis competentis quae in rem judicatam transierit, — imperocché finché non si abbia la «regiudicata» può essere giuridicamente luogo al dubbio;

aut post confessionem delinquentis in judicio factam ad normam can. 1750 — perché tale confessione porta suggello definitivo agli elementi di prova che si fossero sul delitto raccolti, e senza di essi è già di per se stessa la massima pubblicità data al fatto delittuoso, quando ne abbisognasse.

In virtù del presente n. 2 fuori della *res judicata* e della *confessione in giudizio* non si dà al delitto pel foro nostro notorietà di diritto. Vedi i canoni 1750, 1902, 1904. Ciò che è conforme al § 4 della Enc. *Ex omnibus* di Benedetto XIV, 16 ottobre 1756 :«Notorii... sunt... quicumque etiam hujusmodi contumaciae reos se in judicio confessi sunt etc.». La sentenza può essere o condannatoria o declaratoria.

Debbono quindi — perché non si ha la *regiudicata o la confessione in giudizio* — essere rimandati alla seguente classifica di delitto *notorio solo di fatto,* il caso delittuoso che è colto nella flagranza da lo stesso *Superiore,* o il delitto che risulta da documenti *ufficiali,* come ad es. le seconde nozze vivente il comparte, il matrimonio civile del chierico *in majoribus* etc. (30).

Succede una seconda specie:

3° *Notorium notorietate facti.* La notorietà di fatto espunge qualunque intervento della autorità giudiziaria nelle *due forme* sopra esposte. Si basa sul *mero* fatto e sulle prove che di esso da qualunque fonte possano venire,

(30) Cfr. CREUSEN-VERMEERSCH, *Summa* 649; NOLDIN, *Th. M. de poenis,* 10.

del privato cittadino, di qualunque pubblica autorità. Tale dev'essere però lo stato di notorietà etc.:

publice notum sit — il che non si ha quando la cosa è nota a due o tre persone in *pago,* cinque o sei *in civitate,* persone però *serie* che promettano di non divulgarla o si presuma prudentemente non la divulghino. Così gli antichi interpreti a cui si deve far capo, in forza del canone 6, n. 2;

et in talibus adjunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque juris suffragio excusari possit. — Qui al fatto nella sua *materialità* si aggiunge la considerazione giuridica del fatto come delitto. Perché questo sia notorio e non solo pubblico occorre: *a*) che la pubblicità come fatto sia *cogente*; non si possa cioè sollevar dubbio su di esso; *b*) che tale pubblicità si estenda alla *formalità* di esso come delitto. Si sia, cioè, nel fatto stesso talmente esteriorizzato l'elemento morale-soggettivo del *dolo,* che nessun artificio defensionale, come nessuna esigenza giuridica o procedurale lo possa scusando occultare. È da tutto ciò, che la notorietà di fatto aggiunge alla semplice pubblicità, di cui sopra (n. 1) e si addimostra bensì una specie di essa, ma non la medesima cosa. La distinzione ha un gran valore per la procedura: cfr. canone 1993, § 1, canone 2191, § 2, § 3 etc. (31). Nella citata enciclica Benedetto XIV scrive, § 5: «Prae oculis habenda est differentia quae intercedit inter notorium illud, quo merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit... et aliud notorii genus, quo externa illa facta *notari* contingit quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet; § 6: ea vero quam... innuimus certitudo minime adesse dicenda est, in quibus crimen nititur conjecturis, praesumptionibus, incertis vocibus etc.» (32).

Opposto alla pubblicità di qualunque specie è il delitto *Occultum.* Si dice infatti:

4° *Occultum quod non est publicum* — abbraccia il semplice *pubblico* — il notorio *notorietate juris — notorietate facti,* perché afferma *de se* mancanza di conoscenza, almeno, sufficiente (n. 1). Analogamente poi al concetto testé esposto si ha:

occultum materialiter si lateat delictum ipsum — se s'ignori il delitto semplicemente come fatto esteriore consumato; ad es. che si sia ucciso, fornicato, rubato ecc.;

occultum formaliter si ejusdem imputabilitas — se s'ignori ne l'agente o la conoscenza della legge penale, o la presenza del libero esercizio delle facoltà volitivo-libere nel momento della sua azione (dolo).

(*Continua*). M. Pistocchi.

(31) Sole, op. cit., 11; «Monitore», 1922, p. 20; Schmalzgrueber, *Ius. Ecc. Un.*, V, 1, 1, 3-15.

(32) Trident., XIV, De reff., c. 7; Sixtus V, *Const. Effrenatam,* 29 sett. 1558, § 2; S. C. de Prop. F., *Just.*, 20 oct. 1884, n. 7; cfr. anche il mio *De suspensione ex informata conscientia,* canone 2191.

DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

Le Fabbricerie dopo il Concordato.

Devo una risposta all'egregio X, annotatore in «Foro Italiano» 5 ottobre 1931, della sentenza del Tribunale di Milano 16 marzo 1931, sulla condizione giuridica delle Fabbricerie in seguito al Concordato; il quale annotatore nel fascicolo di agosto del «Monitore» fe' pubblicare degli appunti, come egli li chiama, per rispondere alla critica alle sue annotazioni, che io pubblicai nella medesima rivista nel fascicolo di maggio u. s. Egli dice di aver *letto e studiato* la mia nota, e di rimanere ciononostante nella medesima opinione da lui precedentemente espressa. Non avrà a male l'egregio giurista, se io dubito, che egli abbia proprio spassionatamente studiato la mia nota, imperocché egli in questi ultimi appunti non fa che ripetere i medesimi argomenti già addotti, senza quasi neppure accennare alle risposte che a tali argomenti avevo già date. Ritorno adunque sull'argomento, sperando che questa valga a meglio illuminare la importantissima questione.

Per bene intendere le modificazioni apportate dal Concordato allo stato giuridico delle Fabbricerie, bisogna richiamarci allo spirito del Concordato. Scopo principale, che si rivela ad ogni pagina, del Concordato fu sanare le ferite, che sistemi giurisdizionalistici aveano recato alla libertà della Chiesa. Or le Fabbricerie rappresentavano una di queste ferite, e delle più gravi. Infatti la Fabbriceria è «una fondazione la quale ha per iscopo di provvedere al mantenimento ed al restauro della fabbrica della chiesa, ed in alcuni luoghi anche alle spese di culto» (Coviello, *Manuale di diritto ecclesiastico*, vol. II, p. 209). I beni adunque che essa possiede sono beni destinati alla Chiesa, appartenenti alla Chiesa; ma essi sono sottratti alla giurisdizione della Chiesa, perfino alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica; sono amministrati da laici, nominati dall'autorità civile, non già a norma delle leggi canoniche, ma di decreti emanati dall'autorità civile: il decreto napoleonico 30 dicembre 1809 per le provincie liguri, parmensi e di Piacenza; il decreto italico 15 dicembre 1807; altri decreti per le *Opere* del lucchese, per le *Maramme* di Sicilia, le leggi eversive 7 luglio 1866, 1° agosto 1877, 11 agosto 1870. Nelle provincie che abbiam nominate, la Chiesa non ha avuto prima del Concordato personalità giuridica; difatti esisteva l'ente beneficio parrocchiale, o vescovile ecc., che costituiva la congrua del parroco o la mensa vescovile, sia pure onerata di spese di culto; ma non esisteva l'ente Chiesa; i beni che la liberalità dei fedeli volea donare alla Chiesa, doveano necessariamente essere intestati alla Fabbriceria. La Chiesa era ridotta a uno stato peggiore di quello dei pupilli, i quali, pur non potendo amministrare, possono per lo meno possedere i loro beni. La Chiesa invece, a differenza dei pupilli, non poteva, né amministrare, né possedere i proprii beni, non avendo personalità giuridica. E questa era certamente una grave ferita inferta alla libertà della Chiesa, la quale ha sempre affermato il diritto di possedere e di amministrare libe-

ramente i beni ad essa destinati; e che, se ha delle volte ammesso che essi beni fossero amministrati da laici, si è sempre riservata la nomina di tali laici, il diritto che si amministrasse a norma delle leggi canoniche, e la vigilanza su tali amministrazioni. Ora nel Concordato bisognava riparare, sanare, restituire alla Chiesa la sua libertà. Come?

Era necessario anzitutto: 1° riconoscere alla Chiesa la personalità giuridica; e questo è stato fatto in forza dell'art. 29 lettera *a*) del Concordato; 2° riconosciuta alla Chiesa la personalità giuridica, ne veniva per conseguenza riconoscere in essa, come in tutti gli enti morali, il diritto di possedere; sicché essa entrava in possesso dei beni ad essa destinati. La Chiesa diveniva titolare di quei beni, che per non avere essa personalità giuridica, erano stati intestati a corpi amministrativi; 3° bisognava stabilire che la rappresentanza giuridica di essa Chiesa l'avesse l'autorità ecclesiastica; e questo è stato chiaramente affermato nella legge 27 maggio 1929, n. 848 all'art. 15: « Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario, dal Parroco, dal Rettore, o dal sacerdote, che sotto qualsiasi denominazione o titolo sia legittimamente ed esse preposto »; 4° bisognava assicurare alla Chiesa la libertà di amministrazione dei proprii beni; ed a questo provvede l'art. 30 del Concordato: « La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano ». E la legge 27 maggio al medesimo articolo 15 stabilisce: « I medesimi (Ordinario, Parroco, Rettore ecc.) ne tengono anche l'amministrazione ».

Questa la legge generale, che riguarda *tutte* le chiese d'Italia. Ma in certe provincie esistono le *Fabbricerie* (e sotto questo titolo sono anche comprese le Opere, Maramme, Cappelle ecc.); che fare di tali istituti? Riconosciuta alla Chiesa la personalità giuridica ed il conseguente diritto di possedere; stabilita nella persona dell'ecclesiastico, che regge la chiesa, la rappresentanza giuridica di essa; ed affermata la libertà d'amministrazione degli enti ecclesiastici, non restava che, o sopprimere tali istituti, o trasformarli in organi amministrativi, a norma dei *consilia fabricae* del Codice di Diritto Canonico. È stato scelto di trasformarli: le Fabbricerie non sono state, né *sciolte,* né *uccise,* né *soppresse,* ma solamente *trasformate*; esse non sono più enti a sé, ma consigli di amministrazione. In virtù di quale legge? Proprio in virtù dell'articolo 29, lettera *a*) del Concordato, che tali istituti, *qualunque sia la loro denominazione,* li chiama *consigli di amministrazione*; in virtù della legge 27 maggio, che dice: « Sotto nome di Fabbricerie si comprendono tutte le *amministrazioni,* le quali con varie denominazioni di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc., provvedono in forza alle disposizioni vigenti all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici » (dunque i beni sono *delle chiese,* le Fabbricerie sono *amministrazioni*); infine in virtù del regolamento 2 dicembre 1929, che all'articolo 33 dice: « I Consigli di amministrazione di cui all'articolo 29, lettera *a*) capoverso, del Concordato, o Fabbricerie, sono composti... ecc. ». Dunque le Fabbricerie non sono altro in forza del Concordato che consigli d'amministrazione, non più enti per sé stanti con propria personalità giuridica.

E che questa e non altra sia l'interpretazione della legge concordataria, si rileva chiaramente dalle parole del guardasigilli Rocco, citate nella sentenza del Tribunale di Milano. Giova qui ripeterle: « Le Fabbricerie, le quali secondo la legislazione in vigore (cioè prima del Concordato) potevano essere anche persone per sé stanti a cui spettasse la proprietà della Chiesa, oramai non devono essere considerate se non organi amministrativi della Chiesa considerata essa stessa come persona giuridica, e tali li ritiene l'articolo 15 del disegno di legge ». Dunque, secondo l'articolo 15 della legge 27 maggio 1929, le Fabbricerie *non sono più persone per sé stanti a cui spettasse la proprietà della Chiesa,* perché la Chiesa è divenuta essa stessa persona giuridica, alla quale spetta la proprietà dei suoi beni, ma semplici organi amministrativi. Così parimenti l'on. Solmi, relatore del progetto, citato nella stessa sentenza, ha dichiarato, che le Fabbricerie mantengono la loro struttura, e saranno disciplinate sotto il controllo dello Stato, ma ciò non implica, che ad esse debba attribuirsi il carattere di ente con personalità giuridica per sé stante, dacché questa è passata alle chiese. È da notarsi, che le dichiarazioni del guardasibilli Rocco, che presenta il progetto, e dell'on. Solmi, relatore del medesimo, non possono in niun modo paragonarsi ad una semplice circolare di un ministro che applica la legge già votata. Siamo già abituati a vedere circolari di ministri, che danno alla legge un'interpretazione contraria alla vera; sia ad esempio la circolare Rocco (19 febbraio 1930, n. 52-3) sulla dispensa dagli impedimenti matrimoniali previsto dal Codice civile, che dovette essere rimangiata dall'altra del 30 luglio 1930, n. 891, perché la prima avea data alla legge concordataria una interpretazione del tutto falsa. Qui ci troviamo di fronte al guardasigilli e al relatore del progetto, che dichiarano all'assemblea legislativa che deve votare la legge, qual'è la portata della legge medesima, il senso preciso di essa. Che se l'assemblea legislativa non ha fatto nessuna modifica a tali dichiarazioni, la legge votata ha il senso preciso che le ha dato il ministro; e quelle dichiarazioni rappresentano la *mens legislatoris,* che deve cercarsi nell'interpretare la legge.

Né diversa spiegazione ha dato alla legge concordataria l'*Istruzione* della Sacra Congregazione del Concilio 25 luglio 1930, che rappresenta la *mente* dell'altra delle due alte parti contraenti del Concordato, che perciò anch'essa ha massima importanza nella interpretazione della legge concordataria. Infatti in essa si legge: « Articolo 8: Gli Ordinarii, i Parroci, i Rettori e gli altri preposti alle chiese, di cui all'articolo 29, lettera *a*) del Concordato ne hanno la rappresentanza giuridica, a norma dell'articolo 15, comma 1, della legge 27 maggio 1929, n. 848. Articolo 9, paragr. 1. Gli stessi, ove non esistano vere e regolari Fabbricerie, amministrano anche i beni destinati alla manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi, ed all'esercizio del culto secondo i canoni 1182, 1519-1528, e all'articolo 15, comma 1, della citata legge 27 maggio 1929. Paragr. 2: Ove poi esistano tali Fabbricerie, l'amministrazione dei beni per la manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi e per l'esercizio del culto è affidata alle medesime, le quali funzionano come organi amministrativi a nome e per conto delle chiese, conforme ai canoni 1183, 1521 § 2, ed all'articolo 15, comma 2 e 3 della citata legge ». Dunque anche secondo la S. Sede la rappresentanza giuridica delle chiese è presso l'Ordinario, il Par-

roco, il Rettore, il preposto alla chiesa, *e ciò senza nessuna eccezione*; l'amministrazione dei beni delle medesime è pure in linea generale presso di essi; se però vi sieno Fabbricerie (ecco l'eccezione) l'amministrazione è affidata a queste, le quali però funzionano *come organi amministrativi, a nome e per conto delle chiese,* dunque non più come prima, a nome proprio. È bene notare sin da ora come la Sacra Congregazione del Concilio nella succitata istruzione mette in armonia le disposizioni del diritto canonico con le disposizioni concordatarie.

L'egregio mio contradittore riconosce bensì i *consilia fabricae* del diritto canonico nei consigli d'amministrazione del Concordato, non già nelle Fabbricerie. Abbia egli la bontà di rileggere l'articolo 33 del regolamento il quale dice testualmente: «I consigli d'amministrazione di cui all'articolo 29, lettera *a*) capoverso, del Concordato, o Fabbricerie, sono composti... ecc.». Se dunque le Fabbricerie sono i consigli d'amministrazione, e questi sono i *consilia fabricae*, le Fabbricerie sono i *consilia fabricae.* È chiaro? Ma se il mio contradittore avesse meglio esaminato i canoni del diritto canonico, che parlano dei consigli di fabbrica, mettendoli in rapporto con quanto prescrive la legge civile sulle Fabbricerie, se avesse meglio esaminata la istruzione della Sacra Congregazione del Concilio la quale applica alle Fabbricerie le disposizioni del diritto canonico sui consigli di fabbrica, non avrebbe insistito su questa opinione. Infatti: 1° Il canone 1521 § 2 C. D. C. prescrive che i laici, che per qualsivoglia titolo amministrano i beni della Chiesa devono amministrarli *nomine ecclesiae*; e le Fabbricerie, giusta l'articolo 9 § 2 dell'istruzione predetta, devono amministrare *a nome e per conto delle chiese*; giusta il regolamento, articolo 37, la Fabbriceria *amministra* i beni patrimoniali ecc.; e le funzioni del presidente di essa, enumerate nell'articolo 43 del regolamento, non sono che funzioni amministrative. 2° In forza del canone 1183 § 2, coloro che compongono i consigli di fabbrica sono nominati dall'Ordinario, *nisi aliter legitime constitutum fuerit,* ed in forza dei patti concordatarii *aliter legitime constitutum fuit,* cioè che la nomina dei fabbricieri venisse fatta dall'autorità civile *d'intesa con l'autorità ecclesiastica* (art. 35 del regolamento). 3° In forza del canone 1183 l'amministratore ecclesiastico (Ordinario, Parroco, Rettore) o un suo delegato deve far parte del consiglio di fabbrica; e l'articolo 35 del regolamento dice che *fa parte di diritto* della Fabbriceria l'Ordinario diocesano, il Parroco, il Rettore della Chiesa o un loro delegato, secondo che si tratti di Fabbriceria di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice. 4° I consigli di fabbrica non possono ingerirsi in forza del canone 1184 in quello che spetta al ministero spirituale; questo stesso viene proibito alle Fabbricerie in forza dell'articolo 29, lettera *a*) comma 2 del Concordato. Ci piace anzi mettere di fronte le proibizioni in tale materia contenute nei canoni 1184 e 1185 per i consigli di fabbrica con quelle contenute per le Fabbricerie negli articoli 40 e 41 del regolamento, per far vedere come gli articoli suddetti del regolamento non sono che la traduzione letterale dei canoni surriferiti.

Can. 1184. - Consilium fabricae... nullatenus sese ingerat in ea omnia quae ad spirituale munus pertinent, praesertim:

Art. 40. - La Fabbriceria non può ingerirsi in tutto ciò che spetta al ministero spiritaule, e specialmente:

1° In exercitium cultus in ecclesia;

2° In modum et tempus pulsandi campanas et in curam tuendi ordinis in ecclesia...

3° In definiendam rationem qua collectae, denuntiationes aliique actus ad divinum cultum ornatumque ecclesiae quoquo modo spectantes in ecclesia fieri possint;

4° In dispositionem materialem altarium, mensae pro distributione SS.mae Eucaristiae, cathedrae sive suggestus, quo ad populum verba fiunt, organorum, loci cantoribus assignati, sedilium, scamnorum, capsularum oblationibus recipiendis, aliorumque rerum, quae ad exercitium religiosi cultus spectant;

5° In admissionem vel reiectionem sacrorum utensilium, aliorumque rerum, quae sive ad usum sive ad cultum, sive ad ornatum in ecclesia vel sacrario destinentur;

6° In scriptionem, dispositionem custodiam librorum paroecialium aliorumque documentorum, quae ad archivium paroeciale pertinent;

Can. 1185. - Sacristae, cantores, organorum moderator, pueri corales, campanae pulsator, caeterique inservientes a solo ecclesiae rectore, salvis legitimis consuetudinibus et conventionibus et Ordinarii auctoritate, nominantur, pendent et dimittuntur.

a) nell'esercizio del culto nella chiesa, e fra l'altro in ciò che concerne l'elemosina di messe, tanto manuali che legatarie;

b) nel modo e nel tempo di suonar le campane e nella cura dell'ordine nella chiesa;

c) nello stabilire il modo con cui possono farsi nelle chiese le collette, le denunzie e gli altri atti che in qualunque modo hanno attinenza con il culto divino e l'ornato della chiesa;

d) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione della Comunione, del pulpito, dell'organo, della cantoria, delle sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine, e, in genere, delle altre cose che attengono all'esercizio del culto;

e) nell'ammettere in uso o togliere dall'uso suppellettili od arredi sacri e quant'altro serve al culto e all'ornamento della chiesa e della sacrestia;

g) nella scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e degli altri documenti concernenti il beneficio.

Art. 41. - La nomina, la disciplina e la revoca dei sacrestani, dell'organista, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e degli altri addetti al servizio della chiesa, nonché la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorità dell'Ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.

Continuiamo. 5°. La legge canonica al canone 1525 prescrive che gli amministratori delle chiese, siano essi ecclesiastici o laici, devono dar conto all'Ordinario della loro gestione; e che se mai per diritto particolare tal rendiconto deve darsi ad altri, bisogna che si dia pure all'Ordinario o a un suo delegato; ed il regolamento all'articolo 46 prescrive che la Fabbriceria deve presentare all'ufficio per gli affari di culto *ed all'Ordinario diocesano* il bilancio preventivo ed il rendiconto. 6° La legge canonica riserva all'Ordinario diocesano la vigilanza sulle amministrazioni ecclesiastiche; e l'articolo 47 del regolamento stabilisce che la vigilanza e la tutela sulle Fabbricerie deve esercitarsi dall'autorità civile *d'intesa con l'autorità ecclesiastica*. Così la nomina del commissario temporaneo in caso d'accertata irregolarità (art. 48) lo scioglimento

della Fabbriceria (art. 49) deve farsi dall'autorità civile *d'intesa con l'autorità ecclesiastica*. La sola differenza tra le disposizioni del diritto canonico in ordine ai consigli di fabbrica e quelle del regolamento per le Fabbricerie è nella nomina del presidente; perché, mentre il Codice di diritto canonico al canone 1183 prescrive che l'amministratore ecclesiastico dev'essere il presidente del consiglio di fabbrica, l'articolo 42 del regolamento prescrive, che tale nomina « è fatta, su proposta della Fabbriceria, fra i membri della medesima » dall'autorità civile *d'intesa con l'autorità ecclesiastica*. Ciò vuol dire che in questo punto il regolamento è deficiente (ognun lo vede), perché contiene un *deminutio capitis* del sacerdote; e che la Santa Sede... ha dovuto cedere. Quello però che non si è potuto ottenere in forza di legge, la Santa Sede si augura ottenerlo dal buon senso dei fabbriceri, i quali, uniformandosi in questo volentieri alle disposizioni canoniche, eleggeranno presidente l'ecclesiastico. Infatti nell'articolo 11, § 2° dell'istruzione è detto: « È poi da ritenersi che gli stessi (gli ecclesiastici) secondo lo spirito dell'articolo 42 del citato regolamento, saranno proposti e nominati presidenti delle Fabbricerie ».

Riassumendo: la Chiesa, che prima non era, civilmente, un ente, ora ha una personalità giuridica, e per conseguenza il diritto di possedere. Il rappresentante giuridico di essa è il Vescovo, il Parroco, il Rettore ecc., e *ciò senza eccezione*. Il rappresentante giuridico della Chiesa ha anche il diritto di amministrare i beni (legge generale) tranne che non ci sia Fabbriceria (eccezione). Le Fabbricerie *non sono enti per sé stanti*, ma solo *organi amministrativi, consigli di amministrazione*, che s'identificano con i consigli di fabbrica del Diritto canonico. Ciò posto, come mai potrebbero stare in giudizio le Fabbricerie, se esse non sono enti per sé stanti, ma solo organi amministrativi? Non può stare in giudizio che il rappresentante giuridico dell'ente Chiesa, il quale rappresentante è uno solo: il Vescovo, il Parroco, il Rettore ecc. Esattissima adunque la sentenza del Tribunale di Milano.

Ed ora brevissime risposte a certi rilievi dell'egregio mio contradittore.

1° Egli dice: « ...nel caso che il rappresentante della Chiesa sia nominato presidente della Fabbriceria, egli non agisce nell'amministrazione dei beni per l'ufficio di rappresentante della Chiesa, ma per la carica di presidente della Fabbriceria. Ed allora, dovendosi chiamare in causa una Fabbriceria presieduta dal Parroco, per esempio, non si dovrà citare il Parroco *pro tempore*, ma il sacerdote X, presidente della Fabbriceria ».

Rispondo: Il rappresentante la Chiesa fa parte di diritto della Fabbriceria, essendo egli l'unico veramente interessato, quale rappresentante giuridico della Chiesa, alla quale i beni si appartengono. Nel caso di una chiamata in causa, non la Fabbriceria dev'essere chiamata, che non è più ente per sé stante, ma la Chiesa, il cui rappresentante giuridico (sia egli presidente o meno della Fabbriceria) è l'ecclesiastico ad essa preposto; come non si chiama in causa una consulta di notabili, ma il Podestà; e si chiama lui, non in quanto Presidente della consulta, ma come colui che giuridicamente rappresenta l'ente Comune.

2° Il mio oppositore ha creduto di trovarmi in contradizione con la tesi del Tribunale di Milano, quando io ho fatto distinzione tra la rappresentanza della Fabbriceria, che dal Regolamento viene attribuita al presidente,

e la rappresentanza giuridica della chiesa. Ma, di grazia, in che cosa contradice? Ripeto le mie precise parole: « Quanto poi alla rappresentanza della Fabbriceria, che vien data al presidente di essa, questa è tutt'altra cosa dalla rappresentanza giuridica della Chiesa; imperocché il presidente rappresenterebbe, non già l'ente Chiesa con i suoi diritti, ma l'organo amministrativo che chiamasi Fabbriceria ». Ebbene, non son chiare queste parole? Il presidente rappresenterà la Fabbriceria nei rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche, da cui dipende, nella firma dei verbali, dei rendiconti ecc., ma non potrà mai stare in giudizio perché non ha per rappresentare l'ente Chiesa nessuna veste giuridica, come ha deciso il Tribunale di Milano.

3° Il Tribunale di La Spezia ha deciso in senso contrario a quello di Milano. Non c'è da maravigliarsi: non tutti i tribunali interpretano bene la legge. Non per nulla ci sono i tribunali superiori.

La Cassazione ha riconosciuto essere la Fabbriceria un ente ecclesiastico. Se l'ha riconosciuto per un ente per sé stante con propria personalità giuridica, anch'essa è in errore. Né questa sarebbe la prima volta che la Cassazione si trovi in contradizione con le leggi concordatarie... ed in cose ben più gravi, per esempio, quando ha confinato in carcere un parroco reo solamente d'aver compiuto il proprio dovere assistendo ad un matrimonio *in articulo mortis* ed esigendo che l'atto di tale matrimonio disciplinato dal diritto canonico venisse trascritto, in forza dell'articolo 34 del Concordato, agli atti dello Stato civile.

Così parimenti è contro i patti concordatarii la legge 11 febbraio 1933, citata dal mio oppositore, che rende esecutoria la cessione fatta alla Fabbriceria di S. Giovanni Battista in La Spezia della chiesa e convento di S. Agostino.

4° Finalmente « il Ministero della giustizia ha chiarito che spetta al presidente della Fabbriceria la rappresentanza della Chiesa per quanto concerne i beni patrimoniali della Chiesa, mentre la rappresentanza, di cui parla l'articolo 15 della legge, si riferisce agli interessi quale entità spirituale ». È una delle solite circolari che svisano, snaturano, distruggono la legge. E mi piace rispondere ad essa con le medesime parole del mio oppositore: « ...quale valore giuridico hanno le circolari, specie quando enunciano un concetto non contenuto nella legge? ». E non solamente *non contenuto*, ma addirittura contrario alla legge, come in questo caso? Infatti, su che fonda il Ministro questa doppia rappresentanza? L'ente giuridico è un solo: la Chiesa; la Fabbriceria non è un ente per sé stante, ma un semplice organo di amministrazione; la rappresentanza giuridica l'ha un solo: l'ecclesiastico alla Chiesa preposto; e tale rappresentanza abbraccia *tutto* l'ente Chiesa, con tutti i suoi diritti spirituali e materiali. Il mio oppositore ha citato « L'Amico del Clero », gennaio 1932, che io non avevo letto; ha potuto dunque constatare, che la critica, che oggi io faccio alla suddetta circolare, corrisponde esattamente a quella, che avea fatto quella benemerita rivista.

L'egregio annotatore rinnova il voto che l'argomento sia chiarito; ritengo che luce ce ne sia abbastanza; però di fronte a tali svisamenti della legge, fatti per giunta da un Ministro e da un Tribunale supremo, mi associo volen-

tieri anch'io a tale voto, perché si mettano le idee a posto, e perché non siano stati vani gli sforzi fatti per ridare alla Chiesa quei diritti, che il giurisdizionalismo dei governi passati le avea tolto.

Mons. Interlandi Dott. Filippo.

SACRA LITURGIA

Le feste feriate.

1. Un assiduo insiste per conoscere *quale sia il fondamento liturgico delle feste feriate.* La cosa non è facile a dire; non perché sia difficile in sé, ma perché i liturgisti (né purtroppo soli i liturgisti) alle parole dànno ordinariamente più significati, talora persino contradittorii, onde il modesto cultore di liturgia spesso si arena e rimane a brancolar nel buio. In tali casi occorre rifarsi da capo e seguire poi storicamente lo sviluppo delle parole e degli instituti.

Quando vennero i cristiani, le ferie c'eran già presso i romani, fin dai tempi più antichi, e prima ancora di Roma, quando le città della federazione latina convenivano per le ferie, cioè per i sacrificii, per l'immolazione (*ferire*) delle vittime sacrificali a Giove Feretrio sul monte Albano; in quei giorni s'interrompeva ogni altra attività pubblica o privata per attendere unicamente alle solennità del culto. Furon così le ferie i giorni in cui era vietato intraprendere alcun lavoro per dedicarsi al culto; ed eran giorni sacri; più tardi il carattere sacro si andò, come suole avvenire, attenuando, e la voce passò a significare *anche* i giorni di vacanza, specialmente del foro (*feriae forenses*), quindi *anche* i giorni festivi.

Ma fondamentalmente feria e festa esprimevano due concetti diversi, l'uno sacro e quasi direi esterno, di culto, l'altro non necessariamente sacro, ma relativo ad un sentimento e ad una esplosione di gioia, sia privata che pubblica; naturalmente questa prevalse, e poiché le manifestazioni pubbliche di fatto non consentivano attendere ad altri lavori, finirono le feste a coincidere, spessissimo, apparentemente, con le ferie, pur rimanendone concettualmente distinte, tanto da non consentir l'inversione dei due termini, ché non ogni feria era festa, né ogni festa era feria. Ferie dunque (il singolare in latino manca, ed ora si comprende perché) erano i giorni in cui per dedicarsi al culto ufficiale, era vietato attendere al foro e ad altri lavori.

2. Per i primi cristiani il giorno festivo, quello cioè della più intensa gioia, era quello della vittoria trionfale di Gesù Cristo, il giorno appresso al sabato, quando l'Ucciso, il Morto vigilato dalle sentinelle della sinagoga in combutta con la vigliaccheria di Pilato, uscì trionfante dal sepolcro, per non mai più morire. Risorgendo Egli fece suo in modo particolare quel giorno, e a Lui in modo particolare lo dedicarono i primi fedeli, partecipi della stessa vittoria, dello stesso trionfo; e lo chiamaron giorno del Signore; ché a chiamarlo giorno del sole, come soleano i pagani, non c'era proprio più

gusto (cfr. Barin, *Catech. liturg.*, III, 20), anche perché lo Spirito Santo proprio in quel giorno era poi sceso sugli Apostoli, segnando il vero battesimo della Santa Chiesa: ond'è che non senza fondamento si disse la *domenica* d'istituzione apostolica. Era il primo colpo al calendario pagano, dato non dagli uomini, dato dalla storia, dato da Dio stesso che nella storia mirabilmente tesse la redenzione degli uomini; gli uomini di oggi hanno il gran torto di dimenticarlo o di farlo dimenticare per rinculare verso il paganesimo, e il torto di tre quarti almeno dei sacerdoti è di rimanere indifferenti e non far vivere ai cristiani Cristo che è vita dell'anima nella vita liturgica. Torniamo alle ferie.

3. Dunque la domenica era il giorno della gioia più pura, della festa più intima e più degna, celebrazione di un trionfo e di una speranza che occorreva chiovar saldamente nel cuore, che cioè in Cristo Signore tutti noi risorgeremo; così la speranza si concretava in proposito di vita, in vita vissuta; così la festa cristiana ha trasformato il mondo; colpo d'ala, la festa, e comunione d'anime con Dio e comunione d'anime tra loro in una carità che attende ora, dopo le solenni tornate accademiche della recente settimana sociale, d'esser riportata nei cuori almeno dei cristiani d'Italia militanti nell'azione cattolica; e vi sarà riportata principalmente (eravamo per dire unicamente) dalla vita liturgicamente vissuta. E come giorno di festa dedicato *esclusivamente* al culto, era anche giorno di feria, ma non si disse mai così.

4. Ferie invece si chiamarono, fin dai tempi primitivi, gli altri giorni della settimana. Quali? Al ricordo della risurrezione si associava, per richiamo spontaneo, nell'anima dei fedeli, quello della morte del Signore, il sesto giorno dopo il sabato, anzi la vigilia del sabato, ed a questo si associò presto il giorno in cui la passione iniziò, quello in cui il traditore fermò il patto coi nemici di Gesù Cristo; il mercoledì e il venerdì si presentaron così con un carattere di più spiccata sacertà e la settimana scaglionò i punti di riferimento della vita, che sono la passione, la morte, la risurrezione del Redentore, ed a questa fu assegnato un giorno di festa e di astensione dal foro e dai lavori per dedicarlo integralmente al culto sociale; per gli altri due non si prescrisse l'astensione dai lavori, né la partecipazione al divin sacrifizio, ma si usò fare riunioni e osservare il digiuno fino all'ora nona, in cui la riunione liturgica veniva sciolta, ordinariamente dopo la S. Messa; rievocazione a carattere piuttosto penitenziale che festivo; e poiché in detti giorni i fedeli vegliavano almeno una parte della notte e rimanevano (*stabant*) nel luogo dell'adunanza e del divino ufficio, si usò chiamarli « *dies stationis* » (1).

Ci sia lecito riportare un passo dalla magistrale opera del card. Schuster, anche per invogliare i lettori a procurarsela. « Come la vigilia domenicale in attesa della *Parusia* del divin Giudice contribuì assai per tempo a sostituire la domenica cristiana al vecchio sabato della Sinagoga, così i due digiuni settimanali del mercoledì e del venerdì furono considerati fin dai tempi apostolici come i primi capisaldi della settimana liturgica. Ne troviamo i primi ac-

(1) Cfr. *Didaché*, VIII, 1; *Hermae Pastor*, Simil. VIII, 1 ss.; Tertull., *De jejuniis*, 2, 10, 14; *De Orat.* 23; Callewaert, *Liturgicae Institutiones*, II, 212.

cenni nella dottrina dei dodici Apostoli, nel *Pastore* di Erma, e in Tertulliano, giusta il quale, la *statio* importava una levata mattiniera, colla triplice eucologia di terza, sesta e nona, seguita in sul tramonto dall'offerta eucaristica.

Erma ci attesta che fin dai suoi tempi tale osservanza, con vocabolo militare, veniva chiamata *statio*; però, come rileviamo da Tertulliano, questo montar la guardia del gregge cristiano aveva il carattere d'una devozione puramente libera, tanto che diede origine alle dispute tra i Montanisti ed i Cattolici, pretendendo i primi che tali digiuni fossero obbligatorii e si dovessero protrarre sino al tramonto del sole, sostenendo invece gli altri che potessero terminare a nona dopo l'offerta del Sacrificio, e che nessuno vi venisse necessariamente astretto» (2).

5. Furon dunque queste le prime due ferie, cioè la «dies IV et VI post sabatum».

Ma i primi cristiani non eran come noi, che sappiamo conciliare così bene persino il diavolo con l'acqua santa, e riusciamo a distribuir non solo l'anno e il mese, ma la settimana e persino la stessa giornata alla messa, allo sport, all'adunanza di azione cattolica, alle visite mondane, alla predica, alla scampagnata, al tennis, al ritiro spirituale, alla box, alla seduta spiritistica, al ballo di beneficenza per i poveri di Cristo, al teatro ecc.; eran gente meno spiccia, quelli; ma forse, in compenso, meno flessibile, gente di carattere, gente tutta d'un pezzo; e quando s'eran consacrati al Signore dicevan sul serio, e non solo la domenica, ma tutti i giorni della settimana, pur attendendo alle loro occupazioni, cercavano di rimanere uniti al Signore, in una offerta continua, in una continua elevazione; e ogni giorno, del resto, per le mani del vescovo, del sacerdote, di tanti sacerdoti, la Vittima Divina rinnovava la offerta di sé per la salute degli uomini, di tutti gli uomini, nei varii angoli della terra. Pensiero sublime, che investiva tutta la vita, elevava tutti gli affetti, divinizzava, in certo senso, tutti i sacrificii. Così, spontaneamente, in un senso ineffabilmente più elevato, tutti i giorni della settimana diventaron *ferie*, cioè giorni sacri, giorni santi, giorni di culto, giorni di sacrificio; non giorni di festa, non giorni di riposo, non giorni di astensione dal foro o dai lavori, ché ha anche la vita terrena, pubblica e privata, le sue esigenze, ma giorni di sacrificio e di santificazione; e il sacrificio veniva offerto dal sacerdote e dai fedeli per il ministero del sacerdote; ché a tutti era libero *partecipare* all'azione sacrificale anche nei giorni feriali dove e quando aveva luogo. E parve allora naturale che anche questi giorni si cominciassero a chiamare non più dal nome insipido degli astri, ma con quello più significativo di *ferie*. Onde meravigliosamente Tertulliano nota «Nobis omnis dies, etiam vulgata consecratione, celebratur; cum enim horrent fideles nominare dies a diis gentium, vel, iudaico more, a sabato primam, secundam sabati etc.» (3); e sant'Agostino: «Una sabati dies dominica est; secunda sabati, quam sae-

(2) *Liber Sacramentorum*, Marietti, 1920, vol. III, p. 1; cfr. ib. 37 s.; V, 160 (nella nuova ediz. 174); e, per la liturgia propria, II, 205.

(3) *Adv. Psychicos*, c. VII et XIV apud Piacenza, *Praelectiones de Sacra liturgia, De off. div.*, 189.

culares lunae diem vocant, est nostra feria secunda; tertia feria, quam diem martis vocant... » (4).

Onde giustamente si può concludere che nel secolo IV il nome di feria era stato esteso a tutti i giorni della settimana fuori della domenica e del sabato, che si considerò come preparazione alla domenica; ciascuno essendo stato oramai consacrato a Dio sia colla celebrazione del Divin Sacrificio sia con la recita delle ore canoniche (5); rimase tuttavia caratterizzata la domenica da una intonazione di giubilo, per la memoria della risurrezione di Gesù; la feria IV e VI da un più profondo tono di mestizia e di penitenza, per la più viva memoria della passione e della morte del divin Redentore; le altre ferie e il sabato stesso da una minore quasi direi solennità o intensità; onde ne veniva all'intera settimana una graziosa varietà pur nell'unità convergente ai misteri della redenzione (6). Tale tendenza a consacrare ogni giorno con una caratteristica particolare s'è poi andata via via sviluppando, e il sabato si dedicò più tardi alla Madonna con particolare devozione che ebbe anche nella liturgia la sua sanzione, quasi a mirabile commento dell'aforisma ascetico così profondamente vero: *ad Jesum per Mariam*; e la feria V fu riserbata alla pietà eucaristica, e la feria II agli Angeli, e la III ai santi Apostoli, e alla IV si aggiunse poi la devozione a san Giuseppe.

E v'ha di più: i sette giorni della settimana si vollero, come del resto era nella religione ebraica, dedicati anche ai varii giorni della creazione, C'è un richiamo misticamente sublime, oltre che storicamente vero, negli inni del vespro: « *Lucis* Creator optime; Immense *coeli* conditor; *Telluris* alme conditor; ... dum *solis* accendis rotam; ... qui fertili natos aqua partim relinquis *gurgiti* (i pesci), partim levas in *aëra* (gli uccelli); *Hominis* superne conditor »; l'inno poi del sabato è come lo sguardo sintetico a tutta la settimana, come il sole che prima del tramonto lancia l'ultimo raggio alla terra; e la stessa distribuzione dei 150 salmi del salterio per i varii giorni della settimana (ché neppur uno doveva tralasciarsene) par s'intoni talora al carattere liturgico della giornata. Ci basti solo averlo notato, pel nutrimento della pietà e per la maggiore comprensione e l'uso più consapevole e più fruttuoso dei tesori divini che la S. Chiesa pone nelle nostre mani.

Rimane fin qui chiaro che, quali siano le ferie e quale ne sia il significato liturgico, esse sono i giorni non festivi, consacrati al culto non obbligatorio.

6. Tali giorni i primi tempi coincidevano con i giorni della settimana eccetto il sabato, che continuò a ritener questo nome, perché di origine biblica, e la domenica che era originariamente l'unico festivo, e dalla quale prendeva ordinamento la settimana e lo stesso anno liturgico (7), di cui la settimana è come la cellula; ma è chiaro che la *feriatio* inquanto indica cou-

(4) *In psalm 93*; apud eund., ib.

(5) CALLEWAERT, loc. cit. et n. 326.

(6) Onde bellamente s'esprime Rodolfo di Tungri: Le domeniche si debbono ufficiar con festa, i giorni festivi dimessamente: *Dominici dies festive, feriales vere humiliter debent inofficiari.*

(7) CALLEWAERT, op. cit., 326.

sacrazione del giorno al culto del Signore spetta anche, e anzi a maggior ragione, alla domenica; né è raro trovare chi dice che essa deve essere *feriata* con maggiore solennità. Per questo tono di gioia non si digiuna, di domenica; e se capita di domenica una vigilia, si anticipa al sabato (8). Accanto alla domenica, col ricordo della risurrezione di Gesù Cristo, tosto cominciarono ad imporsi alla pietà dei fedeli anche i fatti più salienti della Redenzione: si cominciò dalla ricorrenza annua della Pasqua, attorno a cui si svolse via via tutto il ciclo pasquale (fino all'Ascensione, la Pentecoste, la SS. Trinità, il Corpo del Signore, poi anche il Sacro Cuore); e venne anche la ricorrenza dell'Epifania, attorno a cui si andò sistemando il ciclo natalizio; e natalizio si disse pure il dì del martirio dei primi eroi della fede e degli Apostoli, dei quali si cominciò presto a celebrar con intonazione festiva la ricorrenza annua, dandole la precedenza anche, in via ordinaria, sulla feria; mai sulla domenica. Tale gloriosa falange è andata miracolosamente crescendo, presso le varie chiese, onde le ferie andarono via via scomparendo, occupate dalle feste, fin quasi a farle completamente scomparire; e quando le ferie non parvero più sufficienti, s'invase anche il giorno del Signore, su cui si accumularono, con un barocchismo soffocante, quante più si poterono feste. Quanto danno spirituale recasse al popolo cristiano tale pervertimento di senso liturgico e tale invertimento di valori, non è chi non vede.

7. E meglio di tutti lo vide l'anima santa, squisitamente liturgica, di Pio X, che tra le altre riforme pose mano anche a questa, intesa a ridare alla liturgia il suo significato teologico e storico e psicologico e decorosamente artistico, e la sua funzione pedagogica, e volle ridonata la primitiva dignità ed importanza al giorno del Signore ed alle ferie più significative, e scaglionò le feste dei santi in una opportuna gerarchia di solennità. Non è nostro compito indugiarci su questo punto (9); ci basti solo notare che duplice criterio discriminante fu adottato quanto alla solennità, criterio del resto sostanzialmente tradizionale, cioè non nuovo: la durata della festa e la feriazione.

Quanto alla prima, alle feste più solenni, si dette l'*ottava* (ed anche questa di vario grado); quanto alla feriazione si distinse la feriazione stretta e larga, cioè piena e semipiena. Mi spiego. La celebrazione delle feste ebbe fin da principio un duplice aspetto, liturgico e sociale; il primo si esplicava nella varia solennità del sacro rito, quindi in chiesa, *in choro*, come poi si disse; l'altro si manifestava nella vita sociale del popolo cristiano, con l'obbligo di astenersi dalle cause forensi e da lavori servili, perciò si disse *feriatio in foro*; più tardi si giunse anche a sdoppiar questa *feriatio fori* in *integra* se imponeva l'uno e l'altro obbligo e *ridotta* se imponeva solo quello della partecipazione alla S. Messa, come fece Benedetto XIII per parecchi paesi (10).

(8) Eccetto quelle del Natale e dell'Epifania; ora il *C. J. C.* (can. 1252, § 4) ha tolto l'anticipo e l'astinenza col digiuno.

(9) Ma esso è importantissimo per orientarsi nell'anno liturgico, con cui pur dobbiamo fare i conti ogni giorno, anzi più volte al giorno; meglio quindi mettersi a posto una volta studiando attentamente uno degli autori più apprezzati. Cfr. BARIN, *Catechismo liturgico*, vol. II.

(10) Cf. CALLEWAERT, op. cit. 343, n. 1.

Un po' di confusione cominciò allora a nascere, non nelle cose, che sono per sé chiarissime e opportunissime, ma nelle parole, e la colpa se mai fu solo di chi avrebbe dovuto e dovrebbe darci una terminologia propria e chiara per i concetti nuovi che la realtà della vita impone, accompagnando sanamente al legittimo sviluppo delle cose un altrettanto legittimo sviluppo tecnologico.

Le cose si svilupparon così: sul principio feste feriate o feriande si dissero quelle che imponevano e la solennità liturgica (*chori*) e il duplice precetto festivo (*fori*), e tali feste, come abbiamo accennato, erano assai poche (11); poi crebbero via via in varii luoghi o nella Chiesa universale, per legge o per consuetudini (12), fino a raggiungere quasi il centinaio insieme con le domeniche (13); donde, *frigescente charitate,* abusi e lagnanze. Fu per questo che Urbano VIII, con la constituzione *Universa,* 13 settembre 1642, ridusse a 30 le feste di precetto della Chiesa universale (beninteso oltre le domeniche), e ammonì i vescovi a non introdurne delle nuove nella loro diocesi: fu poi aggiunta da Clemente XI, con la constituzione *Commissi,* 6 dicembre 1708, la festa dell'Immacolata Concezione. Ma per successivi indulti e nuove concessioni fatte a varii luoghi, diocesi, regni, regioni, non tardò a farsi risentire l'inconveniente di gravi discordanze nel ritmo della vita pubblica; onde Pio X col noto *motu proprio* del 2 luglio 1911 (14), vi apportò un primo rimedio, sopprimendo ad un certo numero di feste l'obbligo di astenersi dalle opere servili e di partecipare alla S. Messa (*feriatio fori*), lasciando integra la solennità liturgica (*feriatio chori*) anzi aumentandola per la festa di san Giuseppe, con la singolare concessione dell'ottava, non ostante cadesse in quaresima, che esclude le ottave: così pure nulla fu modificato per l'applicazione della S. Messa *pro populo* (15); a tutta la materia ora dà assetto definitivo il canone 1257 del *C. J. C.*, che riduce a dieci le feste di precetto per la Chiesa universale, e cioè 5 per il Signore (Natale, Circoncisione, Epifania, Ascensione, Corpo del Signore), 2 della Madonna (Immacolata Concezione e Assunzione), 3 dei Santi (san Giuseppe, Ss. Pietro e Paolo, Tutti i Santi); anzi se in qualche posto qualcuna di queste feste fosse stata abolita o trasferita, lo stesso canone prescrive che «nihil inconsulta Sede Apostolica innovetur» (§ 3); quindi per esempio, nel Belgio e in quella zona della regione gallica dove l'indulto di Pio VII aveva lasciato il doppio precetto solo per il Natale, l'Ascensione, l'Assunta e Tutti i Santi, non vigono oggi che queste sole feste, quanto al duplice precetto festivo (*feriatio fori et chori*).

8. Rimane tuttavia alle altre, come abbiam visto, la *feriatio chori,* cioè quella tal quale solennità liturgica che ha le sue conseguenze anche nell'occorrenza e nella concorrenza, onde tali feste feriate hanno precedenza su

(11) H. Keilner, *Heortologie*[3], 1911, § 4; Callewaert, loc. cit.

(12) Piacenza, c. c. 177 ss.

(13) Cfr. *Decr.*, De consecr., 3, 1; et c. 5 X, 11, 9.

(14) «M. E.», 1911, Vol. XXIII, p. 195, dove si troverà una lucida ed esauriente annotazione.

(15) «M. E.», ib., p. 234.

quelle non feriate. Quindi oggi la *festa feriata* in questo senso puramente liturgico, non ha nessuna parvenza esteriore; e questo è un male; e sarebbe assai opportuno, come saggiamente esorta il Barin (16), «dare a queste feste qualche esteriorità in modo che cessi l'attuale contrasto tra lo spirito che anima la Chiesa nel concedere tanti segni di preferenza ad alcune feste, e lo spirito di tanti del clero i quali le lasciano passare inosservate ai fedeli, mentre son pronti a festeggiare con pompa, per assecondare una pietà mal diretta o punto liturgica del popolo, altre feste che nel proprio calendario ecclesiastico passano come comuni e talvolta in questo non sono segnate». Che la feriazione liturgica sia oggi segno di particolare menzione (19) è chiaramente provato dal fatto che essa oltre ad essere *riconosciuta* alle così dette feste soppresse, è anche espressamente concessa ad altre feste, e precisamente a tre; esse sono la festa del Sacro Cuore di Gesù, la solennità di san Giuseppe, e la festa di san Gioacchino, pur non essendo mai state di precetto; mentre l'ultimo giorno dell'anno, che prima era festivo di precetto, tolto il precetto, ha perduta anche la feriazione, appunto perché non era inerente ad una festa di un santo, pur celebrandosi in quello stesso giorno la festa di san Silvestro, e pur rimanendo in tal giorno nei curati l'obbligo di celebrare *pro populo*.

9. Riassumendo e servendoci della tabella che ciascuno può consultare nelle prime pagine del Breviario, possiamo raccogliere tutte le feste feriate in quattro gruppi:

a) *Feste con feriazione piena* (*fori et chori*), cioè feste di precetto: 1) le domeniche; 2) Natale; 3) Circoncisione; 4) Epifania; 5) Ascensione; 6) festa del SS. Corpo del Signore; 7) l'Immacolata concezione; 8) l'Assunta; 9) la festa di san Giuseppe, Sposo di Maria Vergine, confessore; 10) la festa dei Ss. Pietro e Paolo apostoli; 11) la festa di Tutti i Santi (can. 1247).

b) *Feste soppresse*, con feriazione liturgica e con obbligo di applicare *pro grege*: 1) Feria II e III di Pasqua; 2) Feria II e III dopo la Pentecoste; 3) Invenzione della S. Croce; 4) Purificazione di Maria Vergine; 5) Annunciazione di Maria Vergine; 6) Natività di Maria Vergine; 7) Dedicazione di san Michele Arcangelo; 8) Natività di san Giovanni Battista; 9) Festa di sant'Andrea apostolo; 10) san Tommaso apostolo; 11) san Gio-

(16) Op. cit., loc. cit., p. 119 nota.

(17) Osservava bellamente il Piacenza, di venerata memoria: «Apud antiquos feratio non semper habebatur tamquam nota praeferentiae; imo non unum extat S. R. C. decretum, quo aperte declaratur feriationem nullam maiorem qualitatem adiungere festivitati. Attamen hodie res aliter se habet, nam S. R. C. in decreto generali (4 febr. 1896, n. 3881) quo Declaravit Dedicationem Ecclesiae esse Festum Domini, statuit etiam, quod hoc non obstante, cedere debeat festo Patroni, cum feriatione celebrato. Et bene; feriatio enim vocat populum ad Ecclesiam, ad quam pergit ut Patronum suum colat et veneretur; inconveniens ergo esset quod populus ad ecclesiam accederet, ad Patronum suum colendum, et in ea aliud festum celebraretur. Nunc vero (cioè in forza della *Divino afflatu*), ceteris paribus, festum cum feriatione praefertur festo non feriato. Congruunt Rubricae generales (Tit. XI, n. 2) praeferentiam, caeteris paribus, concedentes ad Vesperas Festis illis, quae cum solemnitate celebrantur» (*In Const. «Divino afflatu...» commentarium*; tit. II, nota 27).

vanni apostolo ed evangelista; 12) san Mattia apostolo; 13) Ss. Filippo e Giacomo apostoli; 14) san Giacomo apostolo; 15) san Bartolomeo apostolo; 16) san Matteo apostolo; 17) Ss. Simone e Giuda apostoli; 18) santo Stefano protomartire; 19) Ss. Innocenti Mm.; 20) sant'Anna, Madre di Maria Vergine; 21) san Lorenzo M.; i santi patroni *principali* del paese o della diocesi.

c) *Feste con semplice feriazione liturgica* (*feriatio chori*) ma *senza* obbligo di applicare pel popolo: 1) festa del Sacro Cuore; 2) *solennità* di san Giuseppe, Sposo di Maria Vergine, confessore e patrono della Chiesa universale; 3) san Gioacchino, Padre di Maria Vergine, confessore.

d) Giorno non feriato, ma *con* obbligo di applicare *pro grege*: 1) ultimo giorno dell'anno, cioè 31 dicembre.

10. Chi legge attentamente le feste feriate del gruppo *b*) e osserva attentamente i costumi del popolo nostro, di leggeri si accorge che in quei giorni esso accorre più numeroso alle funzioni, e c'è ancora chi si astiene dalle opere servili e persino chi vi si prepara con la vigilia, non per fanatismo o per scrupolo, come troppo spesso si giudica con eccessiva leggerezza, ma perché quelle sono ancora, per il nostro popolo, feste *di devozione*, come esso dice per distinguerle assai bene dalle *feste di precetto*. Segno che i nostri maggiori hanno lavorato in profondità, e non indarno, se il frutto dell'opera loro dura benefico con tanta tenacia. Sarebbe grave responsabilità la nostra se tale frutto non curassimo come dobbiamo e non lo fecondassimo anzi per una più profonda e più vasta rinascita spirituale, che troppi forse declamano, ma che invece attende ancora opera solerte, organica, tenace, così nelle grandi città come nei più piccoli centri.

Noi non sappiamo se l'egregio e insistente lettore che ha provocato questa nostra risposta, domandandoci quale sia il fondamento liturgico delle feste feriate, e soltanto questo, abbia ottenuto quanto desiderava; noi però gli siamo grati di averci dato occasione di accostarci ancora una volta all'anima della liturgia, ancora una volta rilevandone le sublimi significazioni e la grande portata individuale e sociale.

Don Silvio Romani.

CRONACA ECCLESIASTICA

Sacra Congregazione Concistoriale.

Provvista di Chiese

28 luglio 1933: Alla titolare vescovile di *Orisena* il R. P. D. Benedetto Paolo Alves de Sonza, vescovo di Spirito Santo.

8 agosto: Alla cattedrale di *Massa* il R. D. Faustino Baldini, preposto della cattedrale di S. Miniato.

10 agosto: Alla cattedrale di *Todi* il R. P. D. Alfonso Maria De Santis, vescovo di Segni.

— Alla catedrale di *Fiume* il R. D. Antonio Santin, parroco della cattedrale di Pola.

15 agosto: Alla titolare vescovile di *Modrena* il R. D. Giacomo Ugo Ryan, Rettor Magnifico dell'Università Cattolica di Washington, archidiocesi di Baltimora.

Sacra Congregazione Orientale.

Provvista di Chiese

5 agosto 1933: Alla titolare arcivescovile di *Proconnesia* il R. P. D. Basilio Cattan, arcivescovo di Berito e Gibaila dei Melchiti.

— Alla chiesa vescovile *Alessandrina* degli Armeni il R. P. Giacomo Nessimian, arcivescovo di Mardin, ritenendo il titolo di arcivescovo.

5 agosto: Alla chiesa arcivescovile di *Mardin* degli Armeni il R. D. Luigi Batanian.

10 agosto: Alla chiesa arcivescovile di *Aleppo* degli Armeni il R. D. Gregorio Hindié.

Sacra Congr. di Propaganda Fide.

Provvista di Chiese

11 giugno 1933: Alla titolare arcivescovile di *Ratiaria* il R. P. D. Andrea Killian, vescovo di Portaugusta, coadiutore con futura successione al R. P. D. Guglielmo Spence, arcivescovo di Adelaide.

— Alla titolare arcivescovile di *Cipsela* il R. D. Raimondo Prendiville, coadiutore con futura successione al R. P. D. Giuseppe Clune, arcivescovo di Perth.

— Alla titolare vescovile di *Bargala* il R. D. Gorgonio Brandsma, della Società di S. Giuseppe de Mill-Hill per le missioni estere, vicario apostolico di Kisumu.

Nomine

Con brevi apostolici sono stati nominati:

23 maggio 1933: R. P. Giorgio M. Gius. Ub. Gisleno de Jonghe d'Ardoye, delle Missioni estere di Parigi, eletto vescovo titolare di Amatunte, *vicario apostolico di Yunnanfu.*

23 maggio: R. P. Giuseppe Lärks, della Soc. del Verbo Divino, eletto vescovo titolare Medelitano, *vicario ap. della Nuova Guinea Centrale.*

— R. P. Bartolomeo Stanislao Wilson, vescovo tit. di Acmonia, *vicario ap. di Sierra di Leone.*

— R. P. Ludovico Foie, O. F. M. Capp., designato vescovo tit. di Ceramo, *coadiutore con diritto di fut. success.* del R. P. D. Ludovico Gumy, vescovo di *Porto Vittoria.*

30 maggio: R. P. Francesco Venanzio Filippini, O. F. M., eletto vescovo tit. di Tino, *vicario ap. di Mogadiscio.*

Con decreti della S. Congr. di Propaganda, *ad beneplacitum*:

5 maggio 1933: R. P. Egidio M. Roy, O. F. M., *pref ap. di Kagoshima.*

29 maggio: R. P. Conrado Dubbelmann, O. Premoustr., *pref. ap. di Jubbulpare.*

5 giugno: R. D. Felice De Kempencer, C. M., *superiore della Missione di Bikoro.*

8 luglio: R. P. Matteo Michelon, Congr. Veron. Figlio del S. Cuore, *superiore della Missione di Kodok.*

— R. P. Romualdo Migliorini, O. S. M., *pref. ap. di Swaziland.*

14 luglio: R. P. Ottavio Wandewalle, O. C. Imm. M. (de Scheut), *pref. ap. di Montana.*

Designazioni

— Il vicario apostolico di Chiquitos ha designato come tribunale di appello la curia metropolitana di Sucre (approv. 8 maggio 1933).

— Il metropolita di Bombay ha designato allo stesso effetto la curia diocesana di Poona (approv. 22 maggio 1933).

Sacra Congregazione dei Riti.

— Il fascicolo odierno di « A.A.S. » (p. 377) pubblica il decreto *Tuto procedi posse ad sollemnem Beatae M. Bernardae Soubirous Canonizationem,* emesso da S. S. il 2 luglio 1933.

— 25 luglio: Congr. ord., sul dubbio: « *An signanda sit Commissio reassumptionis Causae canoniz. B. Gemmae Galgani, Virg., in casu et ad effectum de quo agitur* », risponde « *affirmative, seu signandam esse Comm. reass. Causae, si SS. placuerit* ».

— 8 agosto 1933: Congr. generale sul dubbio, detto del *tuto*, per la solenne canonizzazione della B. Giovanna Antida Thouret, Vergine, fondatrice dell'Istituto delle Suore di Carità.

Sacra Romana Rota

Le domande di ammissione allo *Studio* pel prossimo anno giuridico si ricevono dal 20 settembre al 20 novembre.

Necrologio

1° agosto 1933: *Mons. Giorgio Kortikian,* arcivescovo di Aleppo Armen.

RECENSIONI

FRANCISCUS DIEKAMP, *Manuale Theologiae dogmaticae*, vol. I, pp. 412, Desclée et Soc., Roma. L. 22,50.

L'aurea brevità unita a singolare chiarezza, ordine e sodezza di dottrina costituiscono le doti migliori di questo primo volume, che dopo una esauriente « Introductio in Theologiam dogmaticam » tratta « de Deo uno » e « de Deo trino », L'A. si tiene fedele alla scuola tomistica, ma ciò non gli vieta di dare alla sua opera ampio respiro, attingendo largamente anche alla teologia positiva tenendo presenti le moderne correnti del pensiero e facendo saggiamente buon viso alle sane, argine vigoroso alle altre.

FRANCISCI CHIESA, *Lectiones Theologiae dogmaticae,* Albae Pompeiae, typis Piae Soc. S. Pauli, 1933.

A prima vista sembra che l'A. si stacchi dal quadro tradizionale con questa bei quattro volumi in quarto nei quali la giovane Pia Società S. Paolo ha messo tutta la sua bravura tipografica; ma un attento esame vi convince che almeno non si distacca troppo.

Nel primo volume (pp. IV-747-XLI) tratta « De constitutione teologicae mentalitatis »; titolo nuovo per un testo di teologia scolastica, ma che non deve fare spavento, ché il vol. è una vera propedeutica nella quale incontrerete cose assai interessanti ed assai utili « De mentalitate in genere », « De mentalitate in specie », cioè filosofica, cristiana e cattolica; è il tradizionale « de vera religione » e « de vera ecclesia » con i relativi luoghi teologici.

Nel secondo volume (pp. XVI-734) si trovano i trattati « De Deo uno — De Deo Trino — De Deo Patre »; voi capite subito che il terzo trattato è il tradizionale « De Deo creante et elevante » dove si parla della creazione del mondo, degli angeli e dell'uomo; della elevazione di questo allo stato soprannaturale, del peccato originale; anzi anche della Provvidenza e dei Novissimi, tenendo presenti anche le più recenti fantasticherie escatologiche.

Nel terzo volume (pp. VIII-722) trovate i trattati « De Deo Filio — De Deo Spiritu Sancto »: cioè « de Verbo Incarnato » e « de Gratia »; nel primo trattato si ragiona con edificante pietà e soda dottrina della devozione della Passione,

del S. Cuore, di Gesù Eucaristico, di Cristo Re; poi in 8 tesi di Maria SS.ma, in 4 di S. Giuseppe, in 3 dei Santi. Nell'altro trattato si parla dell'azione dello Spirito Santo nell'Antico Testamento, poi nel Novo; delle virtù cardinali, della Grazia.

Il quarto volume (pp. 712) comprende i tre trattati « De Sacramentis — De Sacramentalibus — De Oratione ».

L'egregio A. guarda assai alla vita dell'apostolato a cui vuol formare i suoi alunni, onde al termine di ogni lezione riassunse in italiano le conseguenze e le applicazioni pratiche. Per questo crediamo che il ponderoso lavoro torni assai utile anche ai sacerdoti in cura d'anime, i quali troveranno qui quello che invano cercherebbero altrove. Difetti naturalmente non mancano mai nelle opere umane; alcuni barbarismi latini non necessarii siamo certi che spariranno nella prossima nuova edizione, che auguriamo al solerte A. ed alla benemerita Pia Società S. Paolo debba farsi al più presto.

ARMANDUS GOUGNARD, *Tractatus de indulgentiis*, ed. 5, Mechliniae, Dessain, pp. VIII-344.

Esaurita la quarta edizione del 1926, ecco ora la quinta nuovamente rivista secondo il codice ed i più recenti decreti fino all'aprile dell'anno corrente. L'opera destinata dall'egregio A. agli alunni del seminario arcivescovile di Malines tornerà indubbiamente assai utile a tutti i sacerdoti, ai quali non sarà mai abbastanza raccomandato lo studio e la conoscenza esatta, sicura, spedita di questo immenso tesoro che sono le sante indulgenze. Dai molti quesiti che ci pervengono su tale argomento rileviamo che tale campo per i più è assolutamente inesplorato. *Adeant probatos auctores.*

J. LE ROHELLEC, *Problèmes Philosophiques*. Paris, Téqui (1933). 20 frs.

Ottimo pensiero quello di raccogliere in un bel volume di pp. 370 articoli e note che il compianto A., della Congregazione dello Spirito Santo, ben conosciuto e meritamente apprezzato tra noi, ha dettato a diverse riprese; contributo di pietà verso il caro estinto, e insieme valido contributo alle verità fondamentali. Gli scritti sono stati logicamente disposti in tre gruppi: Parte I - La conoscenza; Parte II - La morale; in Appendice gli scritti varii. Quanta profondità, quanta chiarezza, quanta vivezza, quanta aderenza alla vita in queste pagine!

JOSEPHUS FROEBES, S. J., *Cursus brevior psychologiae speculativae in usum scholarum* (pp. 465), Parisiis, Lethielleux, presso Marietti, Torino.

Buon manuale, riassunto dell'opera maggiore dello stesso A., adatto come introduzione e come ripetitorio, con andatura rigorosamente scolastica.

ST. CARTON DE WIART, *Tractatus de peccatis et de vitiis in genere*, ed. 5ª, Mechliniae, Dessain, 1932, pp. 172.

Dopo una breve introduzione si studia la natura del peccato (Cap. I), la distinzione dei peccati (II), si tratta del peccato mortale e veniale (III), delle cause (IV) e degli effetti del peccato (VI) e finalmente delle diverse specie di peccati e di vizii. La trattazione procede con ordine, chiarezza, correttezza di stile, qua e là arricchita di acute osservazioni, intesa sempre, come è dovere, al pratico orientamento della vita.

L. WOUTERS, *Manuale Theologiae Moralis*, tom. II, in 4°, pp. 842, Beyaert, Brugis.

A breve distanza dal primo volume, di cui ci eravamo sinceramente compiaciuti, (« Mon. Eccl. » 1932, p. 368) segue il secondo a compimento dell'opera, dappoiché in esso si tratta dei mezzi e aiuti alla vita cristiana, cioè dei Sacramenti (lib. III), e della sanzione della vita cristiana, cioè delle pene ecclesiastiche (lib. IV). Questo bel volume, bello anche per l'arte tipografica che lo adorna, è

degno del primo, per disegno e proporzioni, per ampiezza di respiro, per rigorosa esattezza scientifica, per immediata aderenza alla vita. Nella fausta celebrazione bicentenaria che allieta in quest'anno la benemerita famiglia di S. Alfonso Maria dei Liguori, il figlio illustre ha dato alla glorificazione del Padre un contributo veramente degno. Ma del bene grande che nel campo della scienza e dell'apostolato Egli avea seminato quaggiù, non potea più tardare il premio al quale il Signore, mentre la rotativa imprimeva gli ultimi fogli di questo volume, lo chiamava il 15 maggio del corrente anno. Il cristiano suffragio che la famiglia del « Mon. Eccl. » fa per l'illustre estinto, vuole essere anche atto di gratitudine a Lui ed all'inclita famiglia Redentorista.

A. Piscetta, A. Gennaro, *Elementa Theologiae Moralis ad Codicem J. C. exacta*, ed. altera, voll. 7, Torino, Sei, 1928-1932.

Id. Id., *Elementorum Theologiae Moralis Summarium*. Torino, Sei, 1933.

Alle lodi meritamente tributate da riviste autorevoli tanto all'opera maggiore quanto alla minore siamo lieti di poter aggiunger la nostra, tanto modesta altrettanto viva e sincera. I sette volumi dell'opera maggiore offrono quanto di meglio abbia saputo dar l'Italia in questo recentissimo tempo nel campo della teologia morale. Non diciamo che non si possa o non si debba dare di più; siamo anzi del parere che occorra finalmente esplorar tanti aspetti nuovi della vita e studiare il modo di farla penetrare, la luce salutare della morale cattolica, nella società, utilizzando tanti altri sussidii che la Provvidenza ci ha dato in questi ultimi tempi, tenendo presenti i principii e forse anche il metodo di S. Tommaso d'Aquino, che forse pochi compresero quanto il cardinal D'Annibale, principe dei Moralisti e purissima gloria italiana. Ma questi *Elementa* pur senza distaccarsi dal metodo consueto di definizioni e di sillogismi e di *Obiicies Respondeo*, che han pure il loro vantaggio didascalico, contengono pure tanti germi fecondi di vita pratica; non sono solo un corso di lezioni, sono un corso di vita, di vita cristiana, per il nostro tempo, ed un vigoroso impulso ad una vita di sempre maggiore perfezione. Di questa vita nell'elegante *Summarium* è come la *medulla*; quindi esso tornerà utile specialmente a chi possiederà già l'opera maggiore, siano i maestri, siano gli alunni, siano i sacerdoti con o senza cura d'anime, ché anche per questi è vergognosa colpa ignorar la *regula morum*.

P. Andrea Oddone S. J., *Teoria degli atti umani*. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1933. L. 15.

È il quinto volume della serie settima (*Scienze religiose*) nelle pubblicazioni della Università Cattolica del S. Cuore; 262 belle, veramente belle, pagine, in cui il chiaro professore di Esposizione della dottrina e della morale cattolica nel glorioso ateneo inizia un corso di morale ben adatto ad una pubblica università e quindi per le persone colte.

Dopo una breve introduzione egli studia l'atto umano nei suoi principii intrinseci (considerato psicologicamente, naturalmente e soprannaturalmente) ed estrinseci (nella legge naturale, mosaica, evangelica, ecclesiastica, civile e nella coscienza che è regola prossima) e tutto riassume bellamente in una breve conclusione. Nulla di nuovo, dirà taluno; e va bene, ché nelle leggi naturali come nel diritto divino il nuovo sostanziale è un controsenso; ma il nuovo voi lo sentite nella lettura del libro, che è come quando vi affacciate in una bella mattina dalla finestra e bevete il cielo sereno con gli occhi e l'aria pura con i polmoni che si allargano, e il mondo par che vi sorrida come non mai, e vi sentite meglio mentre un desiderio ardente, ma pacato perché fiducioso, v'invade di salire, salire, dove il Signore vi chiama e vi guida. Questo libro comincia a realizzare quello che fu

sempre il nostro sogno, ed oggi è come un tormento, riavvicinare la nostra bella e divina teologia morale alla vita, alla vita dell'intelligenza e del cuore, dell'anima e del corpo, del pensiero e del braccio, perché essa non serva solo a far concorsi e adunanze accademiche, ma serva soprattutto a fare gli uomini, a fare i santi. Qui non è questione di lingua, è questione di anima. E l'anima ai tre quarti almeno di teologie morali da mezzo secolo in qua la cerchiamo indarno; qui c'è e palpita con la nostra, e canta le armonie della vita e canta le glorie del Signore.

GIUSEPPE RICCIOTTI, *Storia d'Israele.* I: *Dalle origini all'esilio*; con 208 illustraz., pp. 520, Sei, Torino. L. 25.

Che lo studio della S. Scrittura sia, specialmente per un sacerdote, un grave dovere ed un bisogno impellente non c'è forse chi lo metta in dubbio. Ma tale studio, specialmente per l'Antico Testamento, si rende assai difficile se non è fiancheggiato da tante altre conoscenze di carattere filologico e specialmente storico ed archeologico. Opportunamente a tale bisogna soccorre con quest'opera il ch. A. per noi italiani, e glie ne siamo veramente grati. Sarebbe qui fuori luogo rilevare qualche neo che alla prima lettura abbiamo incontrato, poiché i pregi dell'opera sono tanti e tali da meritargli lode sincera e da farne desiderare presto la continuazione. E i pregi principali sono uno stile felicemente spigliato e vivo, una ampia documentazione archeologica, un uso saggiamente discreto di fonti anche extra canoniche. A questi si aggiungano i pregi tipografici veramente notevoli, che fanno del volume un'opera veramente degna di *studii superiori* cui è destinata.

UMBERTO MORICCA, *Storia della letteratura latina cristiana*; vol. I: *Dalle origini fino al tempo di Costantino.* Sei, Torino. L. 40.

Alla stessa collana di « Studii Superiori » appartiene anche questo bel volume, altrettanto utile quanto il precedente per conoscere il pensiero cattolico nelle fonti genuine. Abbiamo richiamato recentemente l'attenzione dei nostri lettori sulla urgente necessità di tornare allo studio dei Padri per nutrirne veramente, pienamente, direttamente la teologia dogmatica e morale, la filosofia stessa, l'eloquenza, la letteratura, l'arte, la vita. Questo eccellente lavoro è valido aiuto per gli studii patristici. Dopo una introduzione sufficientemente ampia e lucida sulle condizioni della società nel periodo che imprende a trattare (e carattere introduzionale per noi hanno in tal senso anche il cap. I e il II) eccovi otto belle monografie su Minucio, Tertulliano, Cipriano, Novaziano Commodiano, Arnobio Lattanzio, Vittorino. Vere monografie in cui la vita, il pensiero, l'anima dell'autore che si studia balza su netta e precisa nelle sue linee caratteristiche. Lo stile è sempre caldo e sgorgante su dal cuore; la copia di dottrina, veramente immensa, come fa fede la grande ricchezza di fonti richiamate, non pesa, tanto essa fluisce e fiorisce spontanea dalla mente dell'A. che l'ha fatta sua e come sua la dona.

MONS. UBALDO MANNUCCI, *Istituzioni di Patrologia ad uso delle scuole teologiche,* 3ª ed. riveduta, voll. 2. Roma, Ferrari, 1931. L. 10 + 15.

Rimane sempre, questo, il miglior testo di Patrologia che abbiamo in Italia, nè è inferiore davvero ad altri simili apparsi finora fuori d'Italia. Ché qui i Padri e gli scrittori ecclesiastici, greci e latini, sono presentati nel loro sfondo storico, nella loro vita pubblica e privata, nel loro sviluppo ideologico, in riferimento tutto particolare al sistema teologico che nella Chiesa cattolica, con coerenza e continuità veramente mirabile, s'è andato costruendo in venti secoli di fulgida storia. Ecco perché queste instituzioni sono un testo assai bene adatto per le scuole teologiche. Ma anche fuori di esse non potrà mancare all'opera il più largo favore, specialmente tra le persone di media

e superiore cultura, per l'indirizzo rigorosamente scientifico, per lo stile sempre dignitoso ma non pesante e per quel corredo di note che è valido aiuto a chi intende fare studii più ampi. Bella, nitida, dignitosa la veste tipografica, che merita lode all'egregio editore.

Breviario Romano Completo latino-italiano, con note storico-liturgiche, per cura del R. D. Edmondo Battisti, O. S. B., residente in Finalpia (Savona). L. 150 in su (presso l'A.).

Un caro confratello ci pregava caldamente l'anno scorso di due favori: 1° di non far mai mancare almeno quattro pagine di bibliografia in ogni fascicolo; 2° di iniziare una spiegazione storico-liturgica della santa Messa e del divino Officio. Alla prima preghiera cercheremo di rispondere per quanto la ristrettezza delle nostre pagine consentirà; ma nessuno, quanto noi sente la necessità di tenere al corrente i nostri confratelli delle novità bibliografiche. All'altra purtroppo per ora non possiamo, per la stessa ragione di spazio, rispondere affatto. Ma alla bisogna rispondono intanto assai opportunamente due opere che ogni sacerdote dovrebbe possedere: per la S. Messa il *Liber Sacramentorum* del card. Schuster (Marietti, Torino), sul quale qui non insistiamo, supponendolo noto; per l'Officio attendevamo che l'infaticabile D. Battisti ci mantenesse la promessa; ecco che egli la mantiene, Dio solo sa a prezzo di quanto lavoro e di quanti sacrificii, ma in compenso con quali frutti spirituali! È una vera miniera: dir l'ufficio su questo breviario è un vero godimento intellettuale e, quel che più conta, una vera delizia spirituale. Le note, brevi, sobrie, ma ricche sempre, e sempre in *aedificationem*, che premette alle varie parti, maggiori e minori, dell'ufficio divino, trovano insospettabile complemento nella traduzione che è sempre a fianco del testo latino: nella quale l'occhio sbircia ogni tanto, quando il testo, specie nei salmi, è alquanto oscuro. È proprio quello che il nostro confratello, e con esso tutti noi, desideravamo. È dovere aggiungere che alla nobile fatica del tanto benemerito Autore ha risposto con sapiente industria l'arte del solerte tipografo, dandoci quanto non si sarebbe potuto sperare ed a così modico prezzo.

L'opera consta di oltre 5000 pagine, è stampata in caratteri chiari (il testo in corpo 8, le rubriche e le note in corpo 6) su carta indiana, con più di 100 illustrazioni su soggetti in gran parte affatto nuovi.

Il formato è tascabile (16 × 10). Anziché in 4 volumi, che verrebbero a costar troppo e riuscirebbero sempre troppo voluminosi, si è fatto un volume unico centrale di circa 1200 pagine, contenente: l'*Ordinario*, il *Salterio*, i *Comuni* coll'*Appendice*; il resto, cioè il *Proprio del Tempo* e il *Proprio dei Santi*, si è stampato in 19 fascicoletti di circa 240 pagine l'uno, dei quali uno di consultazione contenente l'*Introduzione generale* e le *Rubriche generali* col *Calendario*, e 18 da inserirsi comodamente, due per volta, secondo il Tempo, ai lati del volume centrale, che perciò è rilegato a soffietto.

Ordo divini Offici Recitandi sacrique peragendi iusta Kalendarium Universalis Ecclesiae, pro anno Domini 1934. Romae; «Ephemerides Liturgicae», *Via Pompeo Magno, 21.* L. 2,80.

Sapere che è l'Ordo delle *Ephemerides Liturgicae* vale assai più che qualunque nostra presentazione o lode.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16